SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 125

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 30 maggio 1991** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 36:

I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale: obbligazioni «I.R.I. 1985/2000 a tasso indicizzato» sorteggiate il 30 aprile 1991.

Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna - Bologna, ente di diritto pubblico: Obbligazioni sorteggiate il 15 aprile 1991.

Autocommerciale, società per azioni, in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 22 aprile 1991.

Lavino, società per azioni, in Zola Predosa (Bologna):

Obbligazioni «Delibera assembleare 7 giugno 1984» sorteggiate il 22 aprile 1991.

Obbligazioni «Delibera assembleare 28 maggio 1985» sorteggiate il 22 aprile 1991.

Cassa di risparmio di Gorizia, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità: Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1991.

Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona:

Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1991.

Obbligazioni fondiarie ed obbligazioni agrarie sorteggiate il 29 aprile 1991.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 marzo 1991.

Ridefinizione degli ambiti territoriali delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura nella regione Calabria.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante «norme sull'organizzazione del mercato del lavoro» e in particolare gli articoli 1 e 2;

Visto il proprio decreto dell'11 aprile 1988, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1988, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 134 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 1988, con il quale si è provveduto a determinare l'assetto delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura nella regione Calabria;

Considerato che tale decreto è stato assunto in sede di prima attuazione della succitata legge, ai sensi del disposto del secondo periodo dell'ottavo comma dell'art. 1;

Considerato che l'esecuzione del predetto provvedimento ha evidenziato l'esigenza di modifiche ed aggiustamenti onde pervenire ad una più razionale articolazione territoriale degli uffici preposti alla gestione del mercato del lavoro, ai sensi del combinato disposto art. 1, commi 2 e 8, della legge succitata, che attribuisce al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di determinare le sezioni circoscrizionali per l'impiego e di definirne gli ambiti territoriali, tenendo conto delle caratteristiche locali del mercato del lavoro, delle articolazioni degli altri organi amministrativi e dei collegamenti sul territorio, così come evidenziati nel corso dell'esecuzione del primo decreto;

Considerato che gli ambiti territoriali delle sezioni circoscrizionali previste dal predetto decreto risultano estremamente vasti e quindi inidonei a soddisfare le esigenze dell'utenza, specie a causa delle notevoli distanze tra centri abitati scarsamente collegati;

Acquisito il parere reso, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della suddetta legge, dalla commissione regionale per l'impiego della Calabria, con delibera n. 113 del 9 ottobre 1990, parere concernente l'istituzione di nuove sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura nella regione Calabria, nonché la definizione dei relativi ambiti territoriali;

Considerata l'ipotesi redatta dagli uffici provinciali del lavoro, a seguito di studi sul territorio e soprattutto sulla base delle esperienze acquisite nel periodo di funzionamento delle circoscrizioni finora istituite;

Ritenuto di doversi discostare in parte dalla delibera n. 113 della commissione regionale laddove contempla l'istituzione di cinque ulteriori sezioni circoscrizionali con sede a Petilia Policastro (Catanzaro), Villa San Giovanni

(Reggio Calabria), Rende (Cosenza), Acri (Cosenza) e San Giovanni in Fiore (Cosenza), per le seguenti motivazioni: 1) gli ambiti territoriali delle proposte sezioni hanno una ridotta estensione geografica; 2) i comuni ad esse accorpati sono poco distanti dalle sedi delle sezioni circoscrizionali già esistenti; 3) l'impossibilità di accorpare al comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza) comuni facenti parte della provincia di Catanzaro; 4) l'inopportunità di sdoppiare le sezioni circoscrizionali già esistenti laddove è riscontrabile la piena omogeneità di domanda e offerta di lavoro;

Ritenuto di dover fissare la sede della sezione circoscrizionale n. 12 nel comune di San Marco Argentano, anziché in quello di Roggiano Gravina, per la centralità geografica del comune medesimo, per la maggiore popolosità e per la presenza nello stesso di diversi uffici pubblici;

Ritenuto, per il resto, di dover condividere le motivazioni espresse a sostegno della delibera n. 113, e sintetizzate in apposito documento agli atti;

Ritenuto che l'istituzione di nuove sezioni circosrizionali deve comportare una contestuale riduzione delle articolazioni sub-circoscrizionali, venendo meno, a seguito del riassetto circoscrizionale, la ragione stessa di un numero elevato di uffici recapiti/sezioni decentrate negli ambiti territoriali a cui la presente decretazione si riferisce;

Tenuto conto delle attuali condizioni socio-economiche del territorio, delle articolazioni territoriali delle altre strutture amministrative, nonché dello stato dei collegamenti e dei trasporti;

Ritenuto di dover soddisfare le esigenze rappresentate da svariati comuni in ordine ad opportuni spostamenti dei medesimi da una circoscrizione più lontana ad altra più facilmente raggiungibile;

Ritenuto di dover assicurare un migliore servizio all'utenza attraverso la creazione di nuove sezioni circoscrizionali e la ridefinizione dei confini di quelle esistenti;

Decreta:

Nella regione Calabria l'assetto delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, precedentemente stabilito con decreto ministeriale dell'11 aprile 1988, è rideterminato e ridefinito come appresso:

Provincia di Catanzaro:

n. 1 di Catanzaro, con sede a Catanzaro, comprendente i comuni di: Catanzaro, Albi, Amaroni, Andali, Belcastro, Borgia, Botricello, Caraffa di Catanzaro, Carlopoli, Cerva, Cicala, Cropani, Fossato Serralta, Gimigliano, Girifalco, Mercedusa, Marcellinara, Magisano, Palermiti, Pentone, Petronà, San Floro, San Pietro Apostolo, Sellia, Sellia Marina, Sersale, Settingiano, Simeri-Crichi, Sorbo San Basile, Soveria Simeri, Squillace, Taverna, Tiriolo, Vallefiorita, Zagarise;

n. 2 di Lamezia Terme, con sede a Lamezia Terme, comprendente i comuni di: Lamezia Terme, Amato, Conflenti, Curinga, Cortale, Decollatura, Falerna, Feroleto Antioco, Filadelfia, Francavilla Angitola, Gizzeria, Jacurso, Maida, Martirano, Martirano Lombardo, Miglierina, Motta Santa Lucia, Nocera Terinese, Pianopoli, Platania, Serrastretta, San Mango d'Aquino, Soveria Mannelli, San Pietro a Maida;

n. 3 di Crotone, con sede a Crotone, comprendente i comuni di: Crotone, Belvedere Spinello, Caccuri, Castelsilano, Cerenzia, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Rocca di Neto, Scandale, Petilia Policastro, Cotronei, Mesoraca, Roccabernarda, Santa Severina, San Mauro Marchesato;

n. 4 di Vibo Valentia, con sede a Vibo Valentia, comprendente i comuni di: Vibo Valentia, Acquaro, Arena, Briatico, Capistrano, Cessaniti, Dasà, Dinami, Drapia, Filandari, Filogaso, Francica, Gerocarne, Ionadi, Joppolo, Limbadi, Maierato, Mileto, Monterosso Calabro, Nicotera, Parghelia, Pizzo, Pizzoni, Polia, Ricadi, Rombiolo, San Calogero, San Costantino Calabro, San Gregorio d'Ippona, San Nicola da Crissa, Sant'Onofrio, Sorianello, Soriano Calabro, Spilinga, Stefanaconi, Tropea, Vallelonga, Vazzano, Zaccanopoli, Zambrone, Zungri;

n. 5 di Soverato, con sede a Soverato, comprendente i comuni di: Soverato, Argusto, Badolato, Brognaturo, Cardinale, Cenadi, Centrache, Chiaravalle Centrale, Davoli, Fabrizia, Gagliato, Gasperina, Guardavalle, Isca sullo Jonio, Mongiana, Montauro, Montepaone, Nardodipace, Olivadi, Petrizzi, Sant'Andrea Apostolo dello Jonio, Santa Caterina dello Jonio, San Sostene, San Vito sullo Jonio, Satriano, Serra San Bruno, Simbario, Spadola, Staletti, Torre di Ruggiero;

n. 6 di Cirò Marina, con sede a Cirò Marina, comprendente i comuni di: Cirò Marina, Cirò, Carfizzi, Casabona, Crucoli, Melissa, Pallagorio, Savelli, San Nicola dell'Alto, Strongoli, Umbriatico, Verzino.

Provincia di Cosenza:

n. 7 di Cosenza, con sede a Cosenza, comprendente i comuni di: Cosenza, Acri, Aprigliano, Bisignano, Carolei, Casole Bruzio, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Celico, Cerisano, Dipignano, Domanico, Lappano, Lattarico, Luzzi, Marano Marchesato, Marano Principato, Mendicino, Montalto Uffugo, Pedace, Pietrafitta, Rende, Rose, Rovito, San Benedetto Ullano, San Fili, San Giovanni in Fiore, San Pietro in Guarano, San Vincenzo La Costa, Serra Pedace, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Trenta, Zumpano;

n. 8 di Paola, con sede a Paola, comprendente i comuni di: Paola, Acquappesa, Belvedere Marittimo, Bonifati, Cetraro, Fuscaldo, Guardia Piemontese, San Lucido, Sangineto;

n. 9 di Castrovillari, con sede in Castrovillari, comprendente i comuni di: Castrovillari, Acquaformosa, Altomonte, Civita, Firmo, Frascineto, Laino Borgo, Laino Castello, Lungro, Morano Calabro, Mormanno, San Basile, San Lorenzo del Vallo, Saracena, Spezzano Albanese;

n. 10 di Corigliano Calabro, con sede a Corigliano Calabro, comprendente i comuni di: Corigliano Calabro, Cassano allo Jonio, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, Santa Sofia d'Epiro, Terranova da Sibari, Vaccarizzo Albanese;

n. 11 di Rossano, con sede a Rossano, comprendente i comuni di: Rossano, Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana, Cariati, Cropalati, Crosia, Longobucco, Mandatoriccio, Paludi, Pietrapaola, Scala Coeli, Terravecchia;

n. 12 di San Marco Argentano, con sede a San Marco Argentano comprendente i comuni di: San Marco Argentano, Cervicati, Cerzeto, Fagnano Castello, Malvito, Mongrassano, Mottafollone, Roggiano Gravina, San Donato di Ninea, San Martino di Finita, San Sosti, Sant'Agata di Esaro, Santa Caterina Albanese, Tarsia, Torano Castello, Rota Greca;

n. 13 di Rogliano con sede a Rogliano, comprendente i comuni di: Rogliano, Altilia, Belsito, Bianchi, Carpanzano, Cellara, Colosimi, Figline Vegliaturo, Grimaldi, Malito, Mangone, Marzi, Panettieri, Parenti, Paterno Calabro, Pedivigliano, Piane Crati, Santo Stefano di Rogliano, Scigliano;

n. 14 di Amantea, con sede ad Amantea, comprendente i comuni di: Amantea, Aiello Calabro, Belmonte Calabro, Cleto, Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio, Lago, Longobardi, San Pietro in Amantea, Serra d'Aiello.

n. 15 di Scalea, con sede a Scalea, comprendente i comuni di: Scalea, Aieta, Buonvicino, Diamante, Grisolia, Maierà, Orsomarso, Papasidero, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Tortora, Verbicaro;

n. 16 di Trebisacce, con sede a Trebisacce, comprendente i comuni di: Trebisacce, Albidona, Alessandria del Carretto, Amendolara, Canna, Cerchiara di Calabria, Castroregio, Francavilla Marittima, Montegiordano, Nocara, Oriolo, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, San Lorenzo Bellizzi, Villapiana.

Provincia di Reggio Calabria:

n. 17 di Reggio Calabria, con sede a Reggio Calabria, comprendente i comuni di: Reggio Calabria, Bagnara Calabra, Calanna, Campo Calabro, Cardeto, Fiumara, Laganadi, Motta San Giovanni, Sant'Alessio d'Aspromonte, San Roberto, Santo Stefano in Aspromonte, Scilla, Villa San Giovanni;

n. 18 di Locri, con sede a Locri, comprendente i comuni di: Locri, Agnana Calabra, Antonimina, Ardore, Canolo, Ciminà, Gerace, Gioiosa Jonica, Grotteria, Mammola, Marina di Gioiosa Jonica, Martone, Portigliola, San Giovanni di Gerace, Sant'Ilario dello Jonio, Siderno;

n. 19 di Gioia Tauro, con sede a Gioia Tauro, comprendente i comuni di: Gioia Tauro, Candidoni, Cosoleto, Delianuova, Feroleto della Chiesa, Laureana di Borrello, Melicuccà, Oppido Mamertina, Palmi, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando, San Pietro di Caridà, San Procopio, Santa Cristina d'Aspromonte, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Scido, Seminara, Serrata, Sinopoli, Varapodio;

n. 20 di Melito di Porto Salvo, con sede a Melito di Porto Salvo, comprendente i comuni di: Melito di Porto Salvo, Bagaladi, Bova, Bova Marina, Condofuri, Montebello Jonico, Palizzi, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo;

n. 21 di Polistena, con sede a Polistena, comprendente i comuni di: Polistena, Anoia, Cinquefrondi, Cittanova, Galatro, Giffone, Maropati, Melicucco, Molochio, San Giorgio Morgeto, Taurianova, Terranova Sappo Minulio;

n. 22 di Caulonia, con sede a Caulonia, comprendente i comuni di: Caulonia, Bivongi, Camini, Monasterace, Pazzano, Placanica, Riace, Roccella Jonica, Stignano, Stilo;

n. 23 di Bovalino, con sede a Bovalino, comprendente i comuni di: Bovalino, Africo, Benestare, Bianco, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Caraffa del Bianco, Careri, Casignana, Ferruzzano, Platì, Samo, San Luca, Sant'Agata del Bianco, Staiti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, 6 marzo 1991

p. *Il Ministro:* GRIPPO

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1991
Registro n. 3 Lavoro, foglio n. 171

91A2380

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 maggio 1991.

Primi interventi diretti a fronteggiare le conseguenze del sisma del 26 maggio 1991 in provincia di Potenza. (Ordinanza n. 2137/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerato che nel primo pomeriggio del 26 maggio 1991 una violenta scossa del grado 7° della scala Mercalli ha interessato il territorio della provincia di Potenza provocando e aggravando lesioni ad edifici pubblici e privati già interessati dal sisma del 5 maggio 1990;

Viste le richieste di intervento pervenute dalla prefettura di Potenza e dalle amministrazioni locali interessate dal predetto sisma e volte alla rimozione del pericolo immediato derivante dagli edifici pubblici che hanno subito lesioni con particolare riferimento agli edifici adibiti a scuole;

Preso atto delle risultanze emerse nelle riunioni tenutesi presso la prefettura di Potenza il giorno 27 maggio 1991 con la presenza dei rappresentanti politici e delle amministrazioni locali interessate;

Atteso che l'entità dell'evento sismico richiede un immediato intervento volto sopratutto a consentire la continuazione dell'attività scolastica salvaguardando la incolumità pubblica e privata;

Ravvisata la necessità di intervenire disponendo interventi di somma urgenza a favore degli edifici pubblici e segnatamente degli edifici adibiti a scuole;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per far fronte ai primi immediati interventi sugli edifici pubblici siti nei comuni della provincia di Potenza colpiti dal sisma del 26 maggio 1991 con particolare riferimento a quelli adibiti a scuola, di cui in premessa, o per altre eventuali immediate esigenze, è assegnata al prefetto di Potenza la somma di lire un miliardo, a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 2.

Le amministrazioni interessate dovranno far pervenire al prefetto della provincia di Potenza entro 24 ore dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* la richiesta degli interventi immediati di cui in premessa con l'indicazione dei relativi oneri finanziari.

Il prefetto della provincia di Potenza nell'ambito della somma assegnata, avvalendosi della consulenza tecnica del provveditore alle opere pubbliche della Basilicata, autorizza entro le 48 ore successive l'esecuzione degli interventi ritenuti più urgenti.

Art. 3.

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 le amministrazioni locali interessate possono provvedere anche in deroga alla vigente normativa, ivi compresa quella di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 4.

L'erogazione delle somme alle amministrazioni di cui all'art. 2 da parte del prefetto della provincia di Potenza viene effettuata dietro presentazione di idonea documentazione tecnico-amministrativa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 1991

Il Ministro: CAPRIA

91A2442

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

DECRETO RETTORALE 22 febbraio 1991.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Veduto il decreto rettorale n. 592 del 19 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 31 ottobre 1989, con il quale sono state approvate le modifiche dello statuto dell'Università della Calabria relativamente alla istituzione del corso di laurea in economia aziendale;

Veduto il verbale n. 38 con il quale in consiglio della facoltà di scienze economiche e sociali ha proposto di integrare il sopraindicato decreto, inserendo all'art. 22 dello statuto la laurea in economia aziendale;

Veduto il verbale n. 27 con il quale il senato accademico ha espresso parere favorevole alla suddetta proposta;

Veduto il decreto rettorale n. 1 del 7 novembre 1990 con il quale il rettore ha approvato l'integrazione di cui sopra;

Veduto il verbale n. 4 con il quale il consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale n. 1 del 7 novembre 1990;

Decreta:

Il decreto rettorale n. 592 del 19 settembre 1989, citato nelle premesse, pur restando immutato nelle altre disposizioni, è integrato nel modo seguente:

All'art. 22 dello statuto dell'Università della Calabria, relativo alle lauree conferite nell'Università della Calabria, è aggiunta la laurea in economia aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rende, 22 febbraio 1991

Il rettore: FREGA

91A2405

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 16 maggio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 16 marzo 1991 in merito all'ordinamento didattico della facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 1508 del 12 aprile 1991;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative del 18 aprile 1991, con la quale è stata approvata la proposta dell'ordinamento didattico della facoltà stessa;

Vista la delibera del senato accademico del 30 aprile 1991;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 2 maggio 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Art. 1.

Nella parte I, titolo I costituzione dell'Università, aggiungere all'art. 2 l'indicazione delle facoltà costituite nell'Università cattolica del Sacro Cuore:

scienze bancarie, finanziarie e assicurative.

Art. 2.

Nella parte II, titolo I ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi, all'art. 9 togliere, nella facoltà di economia e commercio, la «laurea in scienze economiche e bancarie». Aggiungere all'elenco delle lauree conferite nell'Università cattolica del Sacro Cuore la seguente indicazione:

nella facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative: la laurea in economia bancaria, finanziaria e assicurativa specificata nei seguenti indirizzi:

a) economia bancaria;
b) economia degli intermediari finanziari;
c) economia delle assicurazioni.

Togliere dal titolo IV la frase: «2. Laurea in scienze economiche e bancarie» e il relativo art. 18.

Art. 3.

Dopo l'art. 30, titolo IX, aggiungere, con il conseguente spostamento degli articoli successivi, i seguenti nuovi articoli relativi all'ordinamento didattico del corso di laurea in economia bancaria, finanziaria e assicurativa.

TITOLO X

FACOLTÀ DI SCIENZE BANCARIE FINANZIARIE E ASSICURATIVE

1. *Laurea in economia bancaria, finanziaria e assicurativa*

Titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 31. — Gli insegnamenti per la laurea in economia bancaria, finanziaria e assicurativa sono i seguenti:

Insegnamenti istituzionali.

Area aziendale:

1) economia aziendale;
2) finanza aziendale;
3) ragioneria.

Area economica:

4) economia politica I;
5) economia politica II;
6) politica economica.

Area matematico-statistica:

7) matematica finanziaria;
8) matematica generale;
9) statistica.

Area giuridica:

10) diritto commerciale;
11) istituzioni di diritto privato;
12) istituzioni di diritto pubblico.

Insegnamenti caratterizzanti di indirizzo.

Indirizzo economia bancaria:

1) amministrazione e controllo delle imprese bancarie;
2) diritto bancario;
3) economia delle aziende di credito;
4) economia monetaria e creditizia;
5) legislazione monetaria;
6) mercati monetari e finanziari;
7) storia della banca e delle assicurazioni;
8) tecnica bancaria.

Indirizzo economia degli intermediari finanziari:

1) amministrazione e controllo degli intermediari finanziari;
2) diritto degli intermediari finanziari;
3) economia degli intermediari finanziari;

4) sistemi finanziari comparati;
5) storia della banca e delle assicurazioni;
6) tecnica dei crediti speciali;
7) tecnica delle operazioni finanziarie;
8) teoria delle scelte di portafoglio.

Indirizzo economia delle assicurazioni:

1) amministrazione e controllo delle imprese di assicurazione;
2) diritto delle assicurazioni;
3) economia e finanza delle imprese di assicurazione;
4) economia e tecnica dei sistemi previdenziali;
5) matematica attuariale;
6) storia della banca e delle assicurazioni;
7) tecnica delle assicurazioni;
8) teoria del rischio.

Altri insegnamenti.

Gli otto insegnamenti richiesti per il conseguimento della laurea saranno inseriti nei piani di studio secondo le indicazioni del consiglio di corso di laurea con il vincolo della inclusione di almeno un insegnamento per ciascuna delle quattro aree:

istituzioni di economia politica;
istituzioni di statistica;
ragioneria generale ed applicata;
scienza delle finanze;
tecnica industriale e commerciale;
contabilità economica nazionale;
contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
demografia;
diritto amministrativo;
diritto della borsa - diritto fallimentare;
diritto finanziario;
diritto pubblico dell'economia;
econometria;
economia internazionale;
economia matematica;
economia e tecnica delle imprese di assicurazione;
legislazione sulle banche, sulle borse e sul risparmio;
storia delle dottrine economiche;
storia economica;
tecnica di borsa;
tecnica del commercio internazionale;
prima lingua straniera;
seconda lingua straniera;
analisi finanziaria;
calcolo delle probabilità;
controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo;
diritto commerciale europeo - diritto del mercato finanziario;
diritto della previdenza e delle assicurazioni sociali;
diritto delle assicurazioni private e sociali;
diritto delle Comunità europee;
diritto internazionale dell'economia;
diritto penale dell'economia;
economia applicata;
economia dei sistemi previdenziali;
economia del mercato mobiliare;
economia del settore pubblico;
economia della cooperazione;
economia delle Comunità europee;
economia monetaria e creditizia internazionale;
finanziamenti di azienda;
macroeconomia;
microeconomia;
organizzazione aziendale;
organizzazione delle aziende di credito;
pogrammazione e controllo;
ragioneria bancaria e assicurativa;
relazioni industriali;
sociologia economica;
statistica assicurativa;
statistica aziendale;
statistica economica;
statistica metodologica;
storia della banca;
storia della moneta e della borsa;
teoria dell'organizzazione;
teoria delle decisioni.

Facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative

Art. 32. — La laurea in economia bancaria, finanziaria e assicurativa si consegue dopo avere superato ventiquattro esami di profitto annuali, o il loro equivalente, e l'esame di laurea, comportante la discussione di una tesi scritta.

Per l'ammissione all'esame di laurea occorre altresì avere superato una prova di idoneità in una lingua straniera e, se il consiglio di facoltà lo delibera: una prova di idoneità in una seconda lingua straniera e/o una prova di accertamento delle conoscenze informatiche di base.

Il corso degli studi si articola in un primo biennio comune e in un secondo biennio di indirizzo.

Il piano degli studi deve comprendere dieci insegnamenti istituzionali comuni, sei insegnamenti caratterizzanti di indirizzo e altri otto insegnamenti.

Nel biennio comune devono essere tenuti almeno otto insegnamenti istituzionali e altri quattro insegnamenti, di cui non più di due scelti tra i caratterizzanti di indirizzo.

Devono in ogni caso essere presenti nel *curriculum* degli studi due insegnamenti istituzionali e almeno un terzo insegnamento per ciascuna area.

Il consiglio di facoltà può stabilire quali insegnamenti siano svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali, intendendosi come tali quelli con un numero di ore pari alla metà di un corso annuale; può inoltre stabilire che un insegnamento annuale sia svolto in due corsi semestrali con distinte prove di esame. Può altresì stabilire che gli insegnamenti istituzionali e caratterizzanti formino oggetto di più corsi, annuali o semestrali, in aggiunta al primo.

Ferma restando la possibilità di sostituire corsi annuali con un numero doppio di corsi semestrali, fino a due corsi annuali o quattro semestrali, previsti nel secondo biennio,

possono essere svolti in forma di corsi integrati, tenuti, per un numero complessivamente uguale di ore, da diversi docenti, che faranno tutti parte della commissione d'esame.

Il consiglio di corso di laurea può designare un coordinatore per ciascun corso svolto in questa forma e stabilirà, altresì, i modi di verifica del profitto e le norme di equivalenza con gli esami dei corsi annuali e semestrali.

Ogni corso comporta un esame di profitto; ogni corso di lingue comporta una prova di idoneità.

Nel rispetto delle leggi vigenti il consiglio di facoltà stabilisce le modalità degli esami di profitto e di diploma e delle prove di idoneità.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

PARTE V

DEGLI STUDENTI, DEGLI ESAMI E DELLE TASSE

Modificare il titolo I - Disposizioni comuni alle nove facoltà.

Aggiungere al titolo II - Disposizioni particolari per le varie facoltà, dopo l'art. 96:

10. Facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative.

Art. 97. — Uno degli insegnamenti non istituzionali ma caratterizzanti può essere scelto dallo studente fra le discipline impartite nelle facoltà di giurisprudenza o di economia e commercio dell'Ateneo previa approvazione del consiglio di facoltà.

Il consiglio di facoltà può stabilire con propria delibera le propedeuticità indispensabili fra i vari insegnamenti, e lo studente non sarà ammesso agli esami se non avrà prima superato quelli relativi agli insegnamenti propedeutici.

Gli studenti sono tenuti, oltre ai normali obblighi di frequenza, ad assistere alle esercitazioni eventualmente prescritte per i singoli insegnamenti, a partecipare ai seminari sugli argomenti indicati dal consiglio di facoltà, e a presentare, al termine di ciascun seminario, una relazione sul lavoro compiuto, da sottoporre al professore della materia che ha diretto o seguito lo svolgimento del seminario stesso.

Tabelle personale docente e ricercatore universitario

Aggiungere alla tabella n. 1 (Posti di ruolo dei professori straordinari e ordinari):

Facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative: n. 8.

Ai posti di ruolo è aggiunto un posto convenzionato di ruolo per l'insegnamento di tecnica bancaria, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1977, n. 514.

È pure aggiunto un posto convenzionato di ruolo per l'insegnamento di diritto bancario, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1982, n. 658, con conseguente decadenza dei posti convenzionati previsti per la facoltà di economia e commercio.

Aggiungere alla tabella n. 2 (Posti di ruolo dei professori associati):

Facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative: n. 12.

Aggiungere alla tabella n. 4 (Posti di ricercatori):

Facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative: n. 25.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 16 maggio 1991

Il rettore: BAUSOLA

91A2381

LIBERA UNIVERSITÀ «MARIA SS. ASSUNTA» DI ROMA

DECRETO DIRETTORIALE 12 marzo 1991.

Approvazione dello statuto dell'Università.

IL DIRETTORE

Visto lo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero «Maria SS. Assunta» di Roma, approvato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1958, n. 648, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1701, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1632, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, relativo al riordinamento delle scuole dirette a fini speciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1989, che ha modificato l'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in lingue e letterature straniere;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente la procedura da seguire per la modifica degli statuti delle università;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989, che ha approvato il piano quadriennale di sviluppo dell'università 1986-90;

Visto il decreto direttoriale 30 aprile 1990, relativo alla istituzione della facoltà di lettere e filosofia;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche dello stesso Istituto universitario di magistero «Maria SS. Assunta»;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 15 dicembre 1990;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero «Maria SS. Assunta», approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è modificato in statuto della Libera Università Maria Santissima Assunta (L.U.M.S.A.) di Roma.

Art. 2.

Lo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero «Maria SS. Assunta», approvato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760, e successive modificazioni, è soppresso e sostituito dal seguente statuto:

STATUTO DELLA LIBERA UNIVERSITÀ «MARIA SS. ASSUNTA» (L.U.M.S.A.) DI ROMA

Capo I

NATURA E FINALITÀ

Art. 1.

È istituita in Roma la Libera Università Maria Santissima Assunta (L.U.M.S.A) con personalità giuridica pubblica a norma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

La Libera Università Maria Santissima Assunta ha autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa e disciplinare, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Per quanto non contemplato nel presente statuto si applicano, ove compatibili, le disposizioni normative vigenti sull'istruzione universitaria.

La vigilanza dello Stato sulla Libera Università Maria Santissima Assunta è esercitata dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 2.

La Libera Università Maria Santissima Assunta ha lo scopo di:

contribuire al progresso scientifico e allo sviluppo degli studi;

preparare alla ricerca, all'insegnamento, agli uffici pubblici, alle libere professioni;

favorire l'approfondimento delle discipline umanistiche, riconoscendo alle stesse un ruolo fondante per ogni qualificata formazione culturale e scientifica.

Essa promuove l'educazione integrale della persona, secondo i principi del cristianesimo nella tradizione cattolica.

Art. 3.

La Libera Università Maria Santissima Assunta è promossa dall'ente fondatore il quale ne assicura il perseguimento delle finalità istituzionali e provvede a fornire i mezzi e i servizi necessari al normale funzionamento e allo sviluppo.

L'ente fondatore affida all'ente morale «Unione S. Caterina da Siena delle Missionarie della scuola» l'ordine interno della L.U.M.S.A. e la collaborazione efficace al conseguimento dei fini specifici.

Capo II

ORGANI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 4.

Sono organi della Libera Università Maria Santissima Assunta:

1) il presidente del consiglio di amministrazione;

2) il consiglio di amministrazione;

3) il rettore;

4) il corpo accademico;

5) il senato accademico;

6) i presidi di facoltà;

7) i consigli di facoltà;

8) i consigli di corsi di laurea.

Art. 5.

Compongono il consiglio di amministrazione:

a) il presidente dell'ente fondatore;

b) un rappresentante del Governo da designarsi dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

c) il rettore dell'Università;

d) otto consiglieri scelti e nominati dall'ente fondatore;

e) i presidi di facoltà;

f) un rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia;

g) il direttore amministrativo.

Per la designazione di cui alla lettera *f)* il consiglio di amministrazione predisporrà apposito regolamento interno.

Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio ambito il presidente e, su designazione di questi, un vicepresidente con funzioni vicarie.

Entrambi debbono essere scelti tra i membri designati dall'ente fondatore.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione ed il suo presidente esercitano le funzioni che ad essi sono demandate dalla normativa vigente in materia, oltre a quelle previste dal presente statuto.

In particolare il consiglio di amministrazione:

a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università in funzione della realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 2 del presente statuto;

b) ha il governo amministrativo e decide sulle questioni economiche e patrimoniali dell'Università;

c) approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo dell'Università;

d) nomina, su proposta del corpo accademico, il rettore e, su proposta dei consigli di facoltà, i presidi, scelti tra i professori ordinari e straordinari;

e) nomina, su proposta dei consigli di facoltà, i professori di ruolo da chiamare alle cattedre;

f) nomina, su proposta dei consigli di facoltà, i ricercatori di ruolo;

g) nomina il direttore amministrativo, su proposta dell'ente fondatore;

h) delibera, su proposta dei consigli di facoltà, gli insegnamenti ai quali attribuire le cattedre di ruolo vacanti;

i) delibera, su proposta dei consigli di facoltà, gli insegnamenti da istituire in ciascun anno accademico;

l) delibera, su proposta dei consigli di facoltà, il conferimento di contratti d'insegnamento;

m) delibera, su proposta dei consigli di facoltà interessati, l'assegnazione dei posti di ricercatore di ruolo;

n) delibera, sentiti i consigli di facoltà interessati, l'istituzione di cattedre convenzionate con istituti ed enti anche non italiani;

o) delibera sulle assegnazioni di personale non docente e di fondi agli organi didattici e di ricerca, nell'ambito degli appositi stanziamenti;

p) delibera sulle assunzioni di personale non docente;

q) delibera i regolamenti per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili dell'Università, nonché il regolamento che disciplina lo stato giuridico e il trattamento economico del personale non docente;

r) delibera su tutti i provvedimenti che comportino entrate oppure spese a carico del bilancio;

s) adotta ogni provvedimento organizzativo e disciplinare nei confronti del personale non docente.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente nei modi e nei tempi stabiliti dall'art. 16 del regolamento generale universitario.

La nomina del rettore e dei presidi, nonché i provvedimenti di cui alle lettere *e)*, *h)*, sono comunicati al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 7.

Il presidente del consiglio di amministrazione:

a) ha la legale rappresentanza dell'Università anche in giudizio;

b) convoca e presiede le adunanze del consiglio stesso;

c) cura l'esecuzione dei provvedimenti del consiglio di amministrazione, salva la competenza del rettore in materia scientifica e didattica;

d) può adottare deliberazioni di urgenza riferendone al consiglio, per la ratifica, nella successiva adunanza;

e) propone al consiglio, per la nomina, un vicepresidente con funzioni vicarie;

f) può conferire con delega sue specifiche attribuzioni.

Art. 8.

Il governo didattico della Libera Università Maria Santissima Assunta spetta al rettore, al corpo accademico, al senato accademico, ai consigli di facoltà, ai consigli di corso di laurea, i quali esercitano rispettivamente le attribuzioni di cui alla normativa vigente in materia.

Art. 9.

Il rettore dell'Università, nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del corpo accademico, dura in carica un triennio e può essere riconfermato.

Il rettore:

a) rappresenta l'Università nel conferimento dei titoli accademici e nelle cerimonie;

b) sovraintende all'attività didattica e scientifica che si svolge nell'Università;

c) riferisce con relazione annuale al consiglio di amministrazione sull'attività scientifica e didattica dell'Università;

d) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti la materia scientifica e didattica;

e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;

f) adotta le misure disciplinari per gli studenti;

g) esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, salva la competenza degli altri organi previsti dal presente statuto.

In caso di assenza o di impedimento il rettore può delegare uno dei professori di ruolo di prima fascia dell'Università a sostituirlo. Il rettore può altresì conferire a un professore di ruolo il compito di espletare particolari funzioni di sua competenza.

Al rettore viene corrisposta una indennità di carica non computabile ai fini del trattamento di quiescenza, determinata dal consiglio di amministrazione, tenuto conto delle disposizioni vigenti.

Art. 10.

Il corpo accademico si compone di tutti i professori di ruolo dell'Università ed è presieduto dal rettore, il quale lo convoca ogni volta che lo ritenga opportuno per udirne il parere su determinati argomenti riguardanti interessi generali dell'Università.

Le funzioni di segretario sono espletate dal più giovane tra i professori di ruolo intervenuti.

Art. 11.

Il senato accademico è composto:

a) dal rettore, che lo presiede;

b) dai presidi e dai vice presidi di facoltà.

Alle adunanze del senato accademico partecipa, con voto consultivo, il direttore amministrativo il quale esercita funzioni di segretario.

Il senato accademico esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, dal regolamento generale universitario e da tutte le altre norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario.

Art. 12.

I presidi di facoltà designano il rispettivo vice preside, scegliendolo tra i professori ordinari o straordinari della facoltà medesima.

I presidi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Ai presidi sono demandate le attribuzioni di cui all'art. 8 del regolamento generale universitario.

In particolare predispongono gli orari dei singoli corsi e fissano i calendari degli esami. I presidi possono delegare talune attribuzioni ai vice presidi, che comunque ne fanno le veci in caso di assenza o di impedimento.

Ai presidi e ai vice presidi può essere riconosciuta un'indennità di carica non computabile ai fini del trattamento di quiescenza, nelle misure stabilite dal consiglio di amministrazione.

Art. 13.

Il consiglio di facoltà si compone del preside, che lo presiede, del vice preside e di tutti i professori di ruolo che vi appartengono, fatti salvi i casi di deliberazioni riservate dalla legge ai soli professori ordinari.

Partecipano alle sedute, con voto consultivo, i professori a contratto, due ricercatori e due studenti in corso all'atto della nomina — designati con le modalità previste da apposito regolamento predisposto dal consiglio di amministrazione — salvo che alle sedute in cui siano trattate questioni comunque riguardanti la destinazione dei posti di ruolo, la persona dei professori di ruolo, l'attribuzione di insegnamenti ufficiali o il conferimento di contratti di insegnamento.

Al consiglio di facoltà spettano le attribuzioni previste dalle norme vigenti per le università statali. In particolare ad esso sono demandati i seguenti compiti:

a) deliberare, nei limiti fissati dallo statuto, sull'ordinamento degli studi;

b) designare al consiglio di amministrazione gli insegnamenti ai quali attribuire i posti di ruolo vacanti;

c) proporre gli insegnamenti annuali o semestrali, da attivare per ciascun anno accademico;

d) proporre al consiglio di amministrazione le designazioni per la nomina dei professori di ruolo e dei professori a contratto;

e) proporre l'assegnazione di ricercatori;

f) proporre il riparto dei fondi assegnati alla facoltà;

g) proporre eventuali riforme statutarie da apportare all'ordinamento degli studi;

h) esprimere pareri su questioni di indole scientifica e didattica;

i) esercitare ogni altra funzione ad esso demandata dalle leggi sull'ordinamento universitario, salva la competenza degli altri organi previsti dal presente statuto.

Art. 14.

I consigli di corsi di laurea sono costituiti in conformità al decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, art. 94, ed esercitano le attribuzioni previste dalle leggi vigenti.

Art. 15.

Il direttore amministrativo esercita le funzioni previste dall'art. 3 della legge 6 luglio 1940, n. 1038. Pertanto, in conformità alle disposizioni del consiglio di amministrazione e degli altri organi accademici, sovrintende a tutti i servizi amministrativi e contabili ed ha la direzione degli uffici di segreteria.

Egli è responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari, nel rispetto delle finalità di cui all'art. 2.

Capo III

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 16.

La Libera Università Maria Santissima Assunta comprende le seguenti facoltà:

1) facoltà di magistero;

2) facoltà di lettere e filosofia.

Presso la Libera Università Maria Santissima Assunta sono inoltre istituite:

scuola diretta a fini speciali per educatori professionali;

scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali.

una biblioteca.

Il funzionamento della biblioteca sarà disciplinato da apposito regolamento interno.

Art. 17.

La facoltà di magistero conferisce:

laurea in materie letterarie;

laurea in pedagogia;

laurea in lingue e letterature straniere (europee);

diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 18.

La durata del corso degli studi per la laurea in materie letterarie è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle norme vigenti.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) lingua e letteratura italiana (triennale);

2) lingua e letteratura latina (triennale);

3) storia romana;

4) storia medioevale;

5) storia moderna;

6) geografia (triennale);

7) pedagogia;

8) storia della filosofia;

9) lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1) biblioteconomia e bibliografia;

2) civiltà greca;

3) didattica;

4) diritto costituzionale;

5) diritto ecclesiastico;

6) ermeneutica filosofica;

7) estetica;

8) filologia germanica;

9) filologia romanza;

10) filologia slava;

11) filosofia;

12) filosofia dell'educazione;

13) filosofia della scienza;

14) filosofia della storia;

15) filosofia morale;

16) grammatica latina;

17) igiene;

18) istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;

19) letteratura cristiana antica;

20) letteratura ispano-americana;

21) lingua e letteratura greca;

22) lingua e letteratura polacca;

23) linguistica generale;

24) psicologia;

25) psicologia dell'età evolutiva;

26) sociologia;

27) storia contemporanea;

28) storia dell'arte medioevale e moderna;

29) storia della Chiesa;

30) storia del cristianesimo;

31) storia della musica;

32) storia delle dottrine politiche;

33) storia delle religioni;

34) storia del teatro e dello spettacolo;

35) storia greca;

36) storia della filosofia contemporanea;

37) filosofia medioevale;

38) storia della grammatica e della lingua italiana;

39) storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;

40) letteratura anglo-americana;

41) lingua e letteratura russa;

42) storia della pedagogia;

43) teoria e tecnica delle comunicazioni di massa;

44) storia della geografia;

45) lingua e letteratura latina medioevale;

46) paleografia e diplomatica.

Il terzo anno di corso di geografia deve essere differenziato come corso di applicazione.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di traduzione latina, una della lingua straniera scelta e una di cultura generale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro scelti tra i complementari.

Art. 19.

La durata del corso degli studi per la laurea in pedagogia è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle norme vigenti.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) lingua e letteratura italiana (biennale);

2) lingua e letteratura latina (biennale);

3) storia della filosofia (biennale);

4) filosofia (biennale);

5) pedagogia (triennale);

6) storia romana;

7) storia medioevale;

8) storia moderna;

9) lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1) antropologia culturale;

2) antropologia filosofica;

3) biblioteconomia e bibliografia;

4) civiltà greca;

5) didattica;

6) diritto costituzionale;

7) diritto ecclesiastico;

8) docimologia;

9) educazione comparata;

10) educazione degli adulti;
11) ermeneutica filosofica;
12) estetica;
13) filologia germanica;
14) filologia romanza;
15) filosofia dell'educazione;
16) filosofia del linguaggio;
17) filosofia della religione;
18) filosofia della scienza;
19) filosofia della storia;
20) filosofia morale;
21) glottodidattica;
22) igiene;
23) istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
24) letteratura cristiana antica;
25) letteratura per l'infanzia;
26) medicina sociale;
27) metodologia delle scienze sociali;
28) metodologia e didattica delle lingue straniere;
29) neuropsichiatria infantile;
30) pedagogia sociale;
31) pedagogia speciale;
32) pedagogia sperimentale;
33) psicologia;
34) psicologia dell'apprendimento;
35) psicologia dell'età evolutiva;
36) psicologia scolastica;
37) psicologia sociale;
38) psicopedagogia;
39) sociologia;
40) sociologia della conoscenza;
41) sociologia della famiglia;
42) sociologia della religione;
43) sociologia dell'educazione;
44) storia contemporanea;
45) storia del cristianesimo;
46) storia dell'arte medioevale e moderna;
47) storia della Chiesa;
48) storia della filosofia antica;
49) storia della filosofia contemporanea;
50) storia della filosofia medioevale;
51) storia della grammatica e della lingua italiana;
52) storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
53) storia delle dottrine politiche;
54) storia delle religioni;
55) storia della scuola e delle istituzioni educative;
56) storia del teatro e dello spettacolo;
57) letteratura anglo-americana;
58) lingua e letteratura russa;
59) storia della pedagogia;
60) teoria e tecnica delle comunicazioni di massa;
61) storia della geografia;
62) lingua e letteratura latina medioevale;
63) paleografia e diplomatica.

Lo studente è tenuto a sostenere due esami annuali da scegliere tra i tre insegnamenti di storia impartiti.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina, una della lingua straniera scelta e una di cultura generale sulle discipline filosofiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro da lui scelti tra i complementari.

Art. 20.

La durata del corso di laurea in lingue e letterature straniere europee è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle norme vigenti.

Il corso di laurea si articola in bienni ed indirizzi. Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi e comprende nove esami con quattro prove scritte e orali di lingue. Il secondo biennio si articola in tre indirizzi (filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale), ciascuno dei quali comprende dieci esami con tre prove scritte e orali di lingua.

Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingua, le cui modalità sono determinate dai singoli corsi di laurea.

Questi protranno prevedere anche uno sbarramento tra il secondo biennio per lo studente che non abbia superato tutti gli esami di lingue e letterature straniere previsti per il primo biennio.

Discipline suddivise per aree didattiche:

a) lingue e letterature straniere:

area anglistica: lingua e letteratura inglese, storia della lingua inglese, letteratura aglo-americana, letteratura inglese medioevale, letteratura inglese moderna e contemporanea, lingua inglese;

area germanistica: lingua e letteratura tedesca, storia della lingua tedesca, letteratura tedesca medioevale, letteratura tedesca moderna e contemporanea, lingua tedesca;

area francesistica: lingua e letteratura francese, storia della lingua francese, letterature francofone, letteratura francese medioevale, letteratura francese moderna e contemporanea, lingua francese;

area ispanistica: lingua e letteratura spagnola, storia della lingua spagnola, letteratura ispano-americana, letteratura spagnola medioevale, letteratura spagnola moderna e contemporanea, lingua spagnola;

area lusitanistica: lingua e letteratura portoghese, storia della lingua portoghese, letteratura brasiliana, lingua portoghese;

area slavistica: lingua e letteratura russa, storia della lingua russa, lingua polacca, lingua ceca, lingua bulgara;

area scandinavistica: lingua e letteratura danese, storia delle lingue nordiche, lingua svedese, lingua norvegese, lingua islandese;

b) italianistica: lingua e letteratura italiana, letteratura italiana, storia della grammatica e della lingua italiana, storia della letteratura italiana moderna e contemporanea, filologia italiana, letteratura umanistica;

c) scienze del linguaggio: glottologia, filosofia del linguaggio, linguistica generale, linguistica applicata;

d) scienze glottodidattiche: glottodidattica, didattica delle lingue moderne;

e) scienze dell'educazione: didattica, filosofia dell'educazione, pedagogia, pedagogia comparata, teoria e tecnica delle comunicazioni di massa;

f) scienze geografiche: geografia, geografia regionale, storia della geografia;

g) scienze filosofiche: storia della filosofia, filosofia, filosofia morale, estetica;

h) lingue e culture classiche: lingua e letteratura latina, storia della lingua latina, lingua latina, grammatica latina, letteratura cristiana antica, lingua e letteratura latina medioevale, lingua e letteratura greca;

i) scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo: storia dell'arte medioevale e moderna, storia della musica, storia del teatro e dello spettacolo, storia del cinema;

k) scienze filologiche: filologia romanza, filologia germanica, filologia slava, filologia celtica, filologia italiana, paleografia e diplomatica, glottologia, storia della lingua inglese, storia della lingua francese, storia della lingua tedesca, storia della lingua spagnola, storia della lingua portoghese, storia della lingua russa, storia delle lingue nordiche;

l) scienze storiche: storia greca, storia romana, storia medioevale, storia moderna, storia contemporanea, storia del cristianesimo, storia della Chiesa, storia delle religioni;

m) scienze storico-culturali: civiltà greca, storia della cultura inglese, storia della cultura francese, storia della cultura tedesca, storia della cultura spagnola, storia della cultura del mondo slavo, storia delle dottrine politiche, antropologia culturale, sociologia;

n) scienze della letteratura: storia della critica letteraria, letterature comparate, sociologia della letteratura, estetica;

o) scienze della comunicazione: teoria e tecnica delle comunicazioni di massa, sociologia della comunicazione, semiologia.

Il biennio comune prevede le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

due della lingua e letteratura triennale ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una di italianistica (lingua e letteratura italiana), cui è propedeutica una prova scritta;

una di scienze storiche;

una di scienze del linguaggio;

una a scelta libera (la scelta dello studente può aver luogo tra tutte le discipline attivate o mutuabili);

una a scelta guidata (la scelta dello studente è limitata alle discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, italianistica, scienze storico-culturali, scienze della letteratura, scienze geografiche, lingue e culture classiche).

Il secondo biennio si articola in tre indirizzi: filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale.

L'indirizzo filologico-letterario comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una della filologia afferente alla lingua triennale;

due dell'area della lingua e letteratura quadriennale;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze della letteratura, lingue e culture classiche, italianistica, scienze glottodidattiche).

L'indirizzo linguistico-glottodidattico comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze del linguaggio;

una di scienze glottodidattiche;

una di scienze dell'educazione;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, scienze filosofiche, scienze della comunicazione).

L'indirizzo storico-culturale comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze storiche;

due da scegliersi tra le seguenti aree: scienze filosofiche, scienze geografiche, scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze storico-culturali, area della lingua e letteratura quadriennale, lingue e culture classiche, italianistica).

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente dovrà seguire i corsi e superare gli esami per un totale di 19 esami con 7 prove scritte e orali di lingue straniere.

La tesi di laurea verrà scelta all'interno dell'indirizzo di specializzazione e nel quadro della civiltà della lingua quadriennale.

Il diploma di laurea menzionerà sia la lingua quadriennale sia l'indirizzo di specializzazione.

Art. 21.

La durata del corso degli studi per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari è di tre anni.

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle norme vigenti.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) pedagogia (triennale);
2) lingua e letteratura italiana (biennale);
3) lingua e letteratura latina (biennale);
4) storia romana;
5) storia medioevale;
6) storia moderna;
7) geografia (biennale);
8) storia della filosofia (biennale);
9) istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
10) igiene.

Sono insegnamenti complementari:

1) lingua moderna straniera a scelta (biennale)

Lo studente è tenuto a sostenere due esami annuali da scegliere tra i tre insegnamenti di storia impartiti.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di pedagogia, una di italiano e una della lingua straniera prescelta.

Per conseguire il diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in quello complementare.

Art. 22.

Oltre agli insegnamenti fondamentali, di cui agli articoli precedenti, per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver superato gli esami delle discipline teologiche.

L'insegnamento delle scienze teologiche dovrà essere svolto in un corso quadriennale per le lauree e triennale per i diplomi.

I docenti delle discipline teologiche vengono designati dal consiglio di amministrazione, il quale ne determina anche il trattamento economico.

Art. 23.

Con il manifesto annuale degli studi i consigli di corsi di laurea comunicano annualmente i piani di studio consigliati per i singoli corsi di laurea o di diploma, prescrivendo anche le esercitazioni e le eventuali prove scritte per quegli insegnamenti per i quali siano ritenute opportune dalla facoltà.

Art. 24.

Tutti i corsi comprendono almeno tre ore settimanali di insegnamento.

I consigli di corsi di laurea stabiliscono per quali materie l'insegnamento cattedratico debba essere accompagnato da esercitazioni orali o scritte.

L'insegnamento delle materie comuni al conseguimento delle tre lauree e del diploma può essere impartito a classi riunite.

Capo IV

PROFESSORI E RICERCATORI

Art. 25.

Gli insegnamenti ufficiali sono impartiti da professori di ruolo e da professori a contratto di diritto privato.

I posti di professori di ruolo sono determinati dalle tabelle *A* e *B* annesse al presente statuto.

Non possono essere proposti per la nomina a professori di ruolo docenti che non siano stati vincitori di un corrispondente concorso statale.

Per la nomina a professori a contratto possono essere proposti professori di ruolo di altre università o studiosi cultori della materia.

Contratti di insegnamento possono essere stipulati anche con docenti e studiosi che non siano in possesso di cittadinanza italiana.

I contratti di insegnamento hanno la durata massima di un anno accademico e sono rinnovabili. Essi non danno luogo a trattamento previdenziale e assistenziale. L'Università provvede alla copertura assicurativa privata contro gli infortuni.

Nel contratto vengono determinate la misura e le modalità di corresponsione del compenso.

Art. 26.

Per l'assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico dei professori di ruolo e dei ricercatori saranno osservate, in quanto applicabili, le norme

legislative e regolamentari vigenti in materia per i professori di ruolo e per i ricercatori delle università dello Stato.

Agli oneri previdenziali e all'assistenza sanitaria si provvede come per legge.

Art. 27.

Il conferimento delle supplenze a norma dell'art. 9, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e la stipula di contratti di diritto privato sono deliberati dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio di facoltà. In ogni caso dovranno essere osservate le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

Art. 28.

Alle cattedre di lingue e letterature straniere possono essere assegnati lettori di madre lingua i quali hanno per compito di curare le relative esercitazioni sotto la direzione del professore della materia.

Per tali lettori verranno stipulati contratti di diritto privato di durata annuale, rinnovabili per non più di cinque volte.

Art. 29.

Nessuno può essere nominato professore di ruolo o professore a contratto senza il gradimento della competente autorità ecclesiastica, in conformità all'art. 10. 3 del concordato tra la Santa Sede e lo Stato italiano e al n. 6 del protocollo addizionale.

Capo V

STUDENTI ESAMI E TASSE

Art. 30.

L'iscrizione al primo anno è ottenuta in base alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 31.

Gli studenti devono frequentare assiduamente e diligentemente i corsi di insegnamento ai quali sono iscritti e le relative esercitazioni, e tenere corretto contegno all'interno dell'Università.

La frequenza, la diligenza e il profitto degli studenti sono accertati con le modalità che saranno stabilite dai consigli di corso di laurea.

Art. 32.

Per quanto riguarda la giurisdizione disciplinare saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 16 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, e successive modificazioni.

Art. 33.

Gli esami sono:

a) di profitto;

b) di laurea.

Gli esami sono regolati dalle norme contenute nel regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, e successive modificazioni.

Art. 34.

Gli esami di profitto si svolgono per singole materie secondo quanto è stabilito negli ordinamenti delle singole facoltà.

Art. 35.

L'esame di laurea consiste:

a) nella presentazione di una dissertazione scritta su argomento consigliato dal professore della materia prescelta dallo studente;

b) nella discussione della dissertazione scritta.

La dissertazione scritta deve essere presentata alla segreteria un mese prima della data fissata per l'esame.

Art. 36.

Le tasse e soprattasse scolastiche sono fissate nella misura stabilita dalle disposizioni legislative vigenti per le università statali.

In aggiunta alle predette tasse e soprattasse gli studenti sono inoltre tenuti a pagare un contributo annuo di frequenza di L. 300.000.

Gli studenti possono inoltre essere sottoposti al pagamento di contributi speciali, secondo quanto stabilito dal consiglio di amministrazione.

Per la devoluzione e la ripartizione del provento delle tasse e delle soprattasse scolastiche si applicano le norme vigenti per le università di Stato.

Per tutto quanto concerne il pagamento dei diritti di segreteria si osservano le norme vigenti per le università di Stato.

Art. 37.

Chi interrompe per qualsiasi motivo gli studi non ha diritto al rimborso delle tasse e soprattasse pagate.

Capo VI

PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO E SUBALTERNO

Art. 38.

Il personale non docente della Libera Università Maria Santissima Assunta è costituito da:

a) appartenenti all'ente morale «Unione S. Caterina da Siena delle Missionarie della scuola»;

b) personale sussidiario di ruolo.

Le qualifiche funzionali, i profili professionali e le relative dotazioni organiche del personale della Libera Università Maria Santissima Assunta sono stabilite nell'annessa tabella 3.

Per la copertura dei posti dell'organico del personale non docente indicati nella tabella 3 — che si rendono vacanti e che non vengono ricoperti da soggetti appartenenti all'ente morale di cui sopra — si procede sulla base delle modalità previste dal regolamento organico di cui al successivo comma.

Per quanto concerne la disciplina, lo stato giuridico e il trattamento economico, le modalità di assunzione e di inquadramento del personale non docente si applicano le norme contenute nel regolamento organico deliberato dal consiglio di amministrazione e approvato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministero del tesoro, sulla base della legislazione vigente.

Agli oneri previdenziali e all'assistenza sanitaria si provvede come per legge.

Art. 39.

Norma transitoria

Nella prima applicazione delle disposizioni di cui all'art. 38, non oltre sei mesi dall'entrata in vigore delle medesime, il personale in servizio presso la Libera Università «Maria SS. Assunta» di Roma, già «Istituto universitario pareggiato di magistero», con rapporto d'impiego a tempo indeterminato da più di sette anni, è inquadrato, a seguito di concorso interno per titoli ed esami o per esami, nella qualifica funzionale corrispondente a quella attribuita in sede di deliberazione di assunzione, oppure nella qualifica funzionale superiore qualora sia in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica medesima ed abbia espletato mansioni proprie di detta qualifica per un periodo non inferiore a tre anni alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 38.

Ai predetti concorsi potrà, altresì, partecipare il personale il quale, prescindendo dal titolo di studio richiesto, abbia espletato mansioni della qualifica superiore per un periodo non inferiore a cinque anni.

Capo VII

AMMINISTRAZIONE

Art. 40.

L'amministrazione della Libera Università Maria Santissima Assunta è affidata, come dall'art. 6, al consiglio di amministrazione.

La Libera Università Maria Santissima Assunta dispone dei contributi di cui all'art. 3 e dei proventi che gli spettano per legge, con i quali costituisce un proprio patrimonio amministrato dal consiglio di amministrazione.

Capo VIII

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 41.

Qualora la Libera Università Maria Santissima Assunta dovesse per qualsiasi motivo cessare oppure essere privata della personalità giuridica o della autonomia o del carattere di istituzione cattolica, il suo patrimonio netto, salvi i diritti di terzi, sarà devoluto all'ente fondatore, con l'obbligo di destinarlo ad opere che perseguano analoghe finalità.

Capo IX

SCUOLA DIRETTA A FINI SPECIALI
PER LA FORMAZIONE DI EDUCATORI PROFESSIONALI

Art. 42.

Costituzione

Presso la facoltà di magistero della Libera Università Maria Santissima Assunta in Roma è istituita una scuola diretta a fini speciali per la formazione di educatori professionali.

Art. 43.

Scopo della scuola

La scuola ha lo scopo di dare, attraverso un'integrazione personale di dati teorici, tecnici, e sperimentali, un'adeguata preparazione psico-pedagogico-sociale ed una specifica qualificazione professionale a persone destinate a svolgere, sia in comunità educative sia nell'ambiente naturale, compiti educativi a vantaggio di soggetti specialmente se disadattati o in pericolo di disadattamento o ad assumere responsabilità direttive nelle comunità stesse o in organismi assistenziali-educativi.

Art. 44.

Rilascio dei titoli

La scuola rilascia:

a) il diploma di educatore professionale;

b) attestati di idoneità;

c) la qualifica di educatore speciale.

Art. 45.

Direzione della scuola

La scuola è diretta da un docente di discipline psicopedagogiche, o affini, della Libera Università Maria Santissima Assunta, scelto dal consiglio della facoltà di magistero, con l'approvazione del consiglio di amministrazione.

Il direttore della scuola è coadiuvato dal direttore dei corsi, nominato dal comitato direttivo della scuola. Entrambi durano in carica un biennio accademico.

Art. 46.

Comitato direttivo

Il comitato direttivo della scuola è composto da nove membri:

il direttore della scuola, che lo presiede;

il direttore dei corsi;

un rappresentante del consiglio di amministrazione della Libera Università Maria Santissima Assunta;

un rappresentante del consiglio della facoltà di magistero;

il direttore amministrativo della Libera Università Maria Santissima Assunta;

due docenti della scuola, eletti tra tutti i docenti della scuola stessa;

un rappresentante dell'Unione delle Superiore Maggiori d'Italia (U.S.M.I.);

un rappresentante della Federazione italiana delle religiose per l'assistenza sociale (F.I.R.A.S.) che raggruppa gli organismi religiosi femminili operanti in Italia nel campo socio-educativo-assistenziale.

I membri del comitato direttivo durano in carica un biennio accademico.

Art. 47.

Compito del comitato direttivo

Il comitato direttivo della scuola è convocato dal direttore della medesima.

Esso:

a) nomina il direttore dei corsi;

b) nomina i monitori, per affiancare il processo di formazione degli allievi, tra persone esperte di educazione e di educazione speciale, provviste di norma del relativo titolo o di altro titolo equipollente;

c) determina i corsi e i relativi piani di studi;

d) fissa il calendario scolastico;

e) delibera sulle domande di iscrizione, sul prolungamento di questa e sulle altre questioni di natura didattica e disciplinare;

f) formula proposte di ordine amministrativo e finanziario riguardante la scuola.

Le delibere di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* sono sottoposte all'approvazione del consiglio di facoltà; quelle di cui alla lettera *f)* sono sottoposte all'approvazione del consiglio di amministrazione della Libera Università Maria Santissima Assunta.

Art. 48.

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Diploma di educatore professionale

La scuola si articola in corsi di formazione per il diploma di educatore professionale (di cui alla lettera *a)* del precedente art. 44) della durata di tre anni accademici.

Per l'ammissione ad essi è richiesto lo stesso titolo valido per l'ammissione alle facoltà di magistero delle Università, o titoli equipollenti, e inoltre il superamento di prove attitudinali in ordine all'accertamento dei requisiti personali richiesti per esplicare validamente la professione educativa.

Il limite numerico delle iscritte è fissato dal comitato direttivo della scuola con l'approvazione del consiglio di facoltà e del consiglio di amministrazione della Libera Università Maria Santissima Assunta.

Gli allievi fuori corso restano iscritti in via normale per un periodo non superiore a due anni.

Gli esami sostenuti in corsi di laurea o di diploma presso facoltà o istituti universitari relativamente alle materie d'insegnamento della scuola possono essere convalidati a giudizio del comitato direttivo della scuola, con l'approvazione del consiglio di facoltà.

Art. 49.

Attestati di idoneità e qualifica di educatore speciale

La scuola può anche organizzare corsi di preparazione o di aggiornamento per educatori in attività di servizio, con conseguimento di attestati di idoneità ai compiti educativi, e corsi di qualifica per educatori diplomati destinati a compiti educativi speciali o a compiti direttivi, corsi di cui rilascia relativo titolo in forza dell'art. 43, lettere *b)* e *c)*, del presente statuto.

Art. 50.

Insegnamenti della scuola

Gli insegnamenti della scuola hanno carattere teorico e tecnico-pratico.

Gli insegnamenti di carattere teorico dei corsi di formazione per il diploma di educatore professionale comprendono lo svolgimento di materie attinenti alle seguenti discipline fondamentali:

1) pedagogia (biennale);

2) pedagogia speciale;

3) psicologia dell'età evolutiva con elementi di psicologia dinamica;

4) psicologia sociale con elementi di psicologia generale;

5) elementi di sociologia e di antropologia culturale;

6) deontologia generale;

7) medicina preventiva ed educazione sanitaria;

8) elementi di psicopatologia e neuropsichiatria dell'età evolutiva;

9) istituzioni di diritto pubblico;

10) aspetti legislativi della sicurezza sociale;

11) metodologia della ricerca ed elementi di statistica;

12) sociologia e sociopatologia della famiglia;

13) organizzazione ed amministrazione dei servizi del territorio;

14) pedagogia applicata ed organizzazione delle comunità speciali (handicappati, anziani non autosufficienti, tossicodipendenti, istituti speciali, consultori familiari).

Sono insegnamenti tecnici e pratici dei medesimi corsi di formazione:

1) tecniche educative ed organizzazione di comunità (biennale);

2) attività di gruppo e seminari (biennale);

3) impiego del tempo libero e tecniche ricreative;

4) ricerche sociali e studio dell'ambiente;

5) tirocini professionali guidati (biennale).

Opportune attività integrative completano la formazione professionale.

I singoli insegnamenti sono svolti, di regola, lungo l'intero anno accademico; il comitato direttivo della scuola stabilisce quali possano essere svolti in un semestre o mediante seminari, col parere del consiglio di facoltà.

Art. 51.

Conferimento degli incarichi

Gli incarichi d'insegnamento sono deliberati dal consiglio di amministrazione della Libera Università Maria Santissima Assunta su proposta del consiglio di facoltà, sentito il parere del comitato direttivo della scuola.

Essi possono essere conferiti a docenti sia della Libera Università Maria Santissima Assunta, sia di altre facoltà o istituti universitari, o ad esperti della materia, aventi la laurea o altri titoli richiesti dal carattere della scuola.

Art. 52.

Esami, diplomi, attestati

Per il conseguimento del diploma di educatore professionale come anche degli attestati di idoneità e della qualifica di educatore speciale, gli allievi debbono aver seguito i corsi relativi e superato gli esami e le prove pratiche ad essi inerenti.

L'esame finale consiste nella discussione su una dissertazione scritta, connessa all'attività di studio, di ricerca e di applicazione svolta da ogni allievo durante la frequenza dei corsi.

Della commissione d'esami, nominata dal direttore della scuola, farà parte anche un rappresentante del consiglio di facoltà.

Art. 53.

Il diploma e gli altri titoli rilasciati dalla scuola producono gli stessi effetti legali dei corrispondenti titoli rilasciati da analoghe scuole istituite presso facoltà universitarie.

Art. 54.

Tasse

Gli iscritti alla scuola sono tenuti al versamento annuo delle tasse, soprattasse e contributi nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione della Libera Università Maria Santissima Assunta, su proposta del comitato direttivo della scuola e del consiglio di facoltà, secondo la disciplina fissata dalle norme vigenti.

Gli iscritti possono inoltre essere sottoposti al pagamento di contributi speciali, secondo quanto stabilito dal consiglio di amministrazione.

Art. 55.

Trattamento del personale

Per il trattamento giuridico ed economico del personale della scuola si applicano le norme vigenti per le scuole dirette a fini speciali.

Capo X

SCUOLA DIRETTA A FINI SPECIALI
PER ASSISTENTI SOCIALI

Art. 56.

Normativa generale

Presso la Libera Università Maria Santissima Assunta sono istituite, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, le seguenti scuole dirette a fini speciali:

scuola per assistenti sociali.

Art. 57.

Sono ammessi alle scuole dirette a fini speciali i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformità con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea, fatto salvo l'eventuale ulteriore requisito di ammissione previsto per le singole scuole, cioè il possesso della specifica qualifica di base.

Il numero massimo degli iscrivibili per ciascuna scuola è determinato dalla normativa specifica.

Art. 58.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti disponibili, è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande e risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione.

Le modalità e i programmi di tali prove vengono indicati nei bandi di concorso per ciascuna scuola.

Sono ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle iscrizioni disponibili si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.

La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Art. 59.

L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione della Libera Università Maria Santissima Assunta, sentito il consiglio della scuola.

Gli studenti possono inoltre essere sottoposti al pagamento di contributi speciali, secondo quanto stabilito dal consiglio di amministrazione.

Art. 60.

Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola.

Art. 61.

Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo della Libera Università Maria Santissima Assunta, di norma di prima fascia.

In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore viene eletto dal consiglio della scuola e nominato dal rettore della Libera Università Maria Santissima Assunta.

Il direttore convoca il consiglio della scuola e lo presiede, ha nell'ambito della conduzione della scuola le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore della scuola promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione e il rettore dell'Università, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione.

Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'università.

Il direttore della scuola dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 62.

Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti di ruolo della scuola, ivi compresi eventuali docenti a contratto, da una rappresentanza di tre studenti, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

In ogni caso al consiglio della scuola partecipa anche una rappresentanza dei ricercatori che svolgono attività nella scuola, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 63.

Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività d'intesa con i consigli delle facoltà interessate, inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.

In prima istituzione i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare, con apposita delibera dei consigli delle facoltà interessate.

Art. 64.

Lo studente è tenuto a seguire tutti i corsi di lezioni e a partecipare a tutte le attività pratiche e alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi pubblicato annualmente dal consiglio della scuola nel quadro delle norme appresso indicate.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Le modalità di accertamento della frequenza sono determinate nel manifesto degli studi.

Art. 65.

L'organizzazione didattica della scuola avviene con le modalità e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82; agli studenti della scuola si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 66.

Il corso si conclude con un esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalità specifica predisposto sotto la guida di un docente.

Art. 67.

NORMATIVA SPECIFICA

Scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali

È istituita la scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali presso la Libera Università Maria Santissima Assunta in Roma.

Detta scuola ha una sezione staccata in Palermo, denominata «Scuola S. Silvia».

Art. 68.

La scuola per assistenti sociali, attraverso un corso triennale, tende a sviluppare un processo formativo capace di mettere gli allievi in grado di esercitare la professione di assistente sociale e cioè prepararli a:

analizzare la realtà socio-politica-culturale-economica italiana;

analizzare e intervenire nella struttura organizzativa;

programmare e organizzare servizi sociali secondo le linee di una politica locale dei servizi sul territorio e in base all'analisi della domanda sociale;

stimolare e promuovere la partecipazione di tutte le forze sociali della comunità attraverso un'azione di animazione socio-politica e socio-culturale;

intervenire per la soluzione di problemi personali e familiari attraverso una azione di consulenza psicosociale.

Inoltre la scuola intende promuovere l'educazione ricorrente degli operatori sociali e studi e ricerche nei servizi sociali.

Art. 69.

La scuola di servizio sociale conferisce il diploma di assistente sociale.

La scuola ha la durata di tre anni. Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 70.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in trentacinque unità per ciascun anno di corso, per un totale di centocinque studenti.

Art. 71.

Concorre alla costituzione della scuola la facoltà di magistero cui afferiscono gli insegnamenti.

Art. 72.

Ordinamento degli studi

Gli insegnamenti della scuola hanno carattere teorico e pratico. Essi si articolano in lezioni, seminari, esercitazioni, lavori di gruppo, tirocinio, relazioni scritte individuali e di gruppo.

Durata del corso: tre anni.

Le discipline obbligatorie da impartire nella scuola sono le seguenti:

1) *Discipline professionali caratterizzanti la scuola:*

principi e fondamenti del servizio sociale (annuale);

metodi e tecniche del servizio sociale I;

metodi e tecniche del servizio sociale II;

metodi e tecniche del servizio sociale III;

programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I;

programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II;

ricerca applicata al servizio sociale (biennale con unico esame al termine del biennio);

politica dei servizi sociali (annuale).

Totale esami del gruppo: otto.

2) *Discipline di base:*

diritto privato con particolare riguardo al diritto di famiglia (annuale);

diritto pubblico con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione (annuale);

politica e legislazione sociale (annuale);

psicologia e sociologia della devianza (annuale);

istituzioni di sociologia (annuale);

medicina sociale e igiene (annuale);

psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (biennale con unico esame al termine del biennio);

fondamenti di sacra scrittura;

etica cristiana e professionale;

pensiero sociale della Chiesa.

Totale esami del gruppo: dieci.

Totale esami discipline obbligatorie: diciotto.

Le discipline obbligatorie sono così ripartite negli anni di corso:

Discipline obbligatorie del primo anno:

principi e fondamenti del servizio sociale;

metodi e tecniche del servizio sociale I;

diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia;

diritto pubblico, con particolare riguardo alla organizzazione della pubblica amministrazione;

medicina sociale e igiene;

psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (primo anno);

fondamenti di sacra scrittura.

Discipline obbligatorie del secondo anno:

metodi e tecniche del servizio sociale II;

istituzione di sociologia;

programmazione, amministrazione, organizzazione dei servizi sociali I;

ricerca applicata al servizio sociale (primo anno);

politica e legislazione sociale;

psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (secondo anno);

etica cristiana e professionale.

Discipline obbligatorie del terzo anno:

metodi e tecniche del servizio sociale III;

programmazione, amministrazione, organizzazione dei servizi sociali II;

ricerca applicata al servizio sociale (secondo anno);

politica dei servizi sociali;

psicologia e sociologia della devianza;

pensiero sociale della Chiesa.

Tutte le discipline obbligatorie sono istituite nella scuola e non possono essere mutuate.

Le discipline opzionali sono le seguenti:

1) antropologia culturale;

2) diritto penale;

3) diritto penitenziario;

4) economia politica;

5) igiene mentale e psichiatria;

6) psicologia dei gruppi e delle istituzioni;

7) psicologia sociale;

8) sociologia della famiglia;

9) statistica sociale;

10) storia delle istituzioni politiche.

La scuola è tenuta ad offrire almeno quattro discipline opzionali e lo studente ne dovrà scegliere almeno tre.

Art. 73.

Le propedeuticità sono le seguenti:

non si può essere ammessi a sostenere gli esami di «politica e legislazione sociale» se non si sono superati gli esami di «diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia» e di «diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione»;

non si può essere ammessi a sostenere l'esame di «psicologia e sociologia della devianza» se non si sono superati gli esami di «psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia» e di «istituzioni di sociologia»;

non si può essere ammessi a frequentare il tirocinio pratico nel secondo anno se non si sono superati gli esami di «principi e fondamenti del servizio sociale» e di «metodi e tecniche del servizio sociale I».

Art. 74.

Il tirocinio pratico si svolge di norma sotto la guida di un docente di materia professionale per almeno due anni e per un minimo di due giorni la settimana, per periodi continuativi e per un minimo complessivo di cinquecento ore nel triennio. La guida del docente si esplica anche attraverso un collegamento con i supervisori degli enti convenzionati.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto.

Art. 75.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, le attività svolte dagli allievi in strutture di servizio sociale, anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, possono essere valutate dal consiglio della scuola ai fini della frequenza e delle attività pratiche, quando tali attività siano attinenti e coerenti con i programmi della scuola.

Gli esami di profitto si svolgono secondo le vigenti norme universitarie.

All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in almeno tre insegnamenti opzionali e tenuto conto del tirocinio pratico.

L'esame di diploma sostenuto davanti ad una commissione costituita secondo le vigenti norme universitarie, consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima.

Capo XI

NORME FINALI

Art. 76.

Le attribuzioni del consiglio di facoltà di nuova istituzione sono esercitate, fino alla regolare costituzione di questo, da apposito comitato composto da cinque professori di ruolo (tre di prima fascia, due di seconda fascia), nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del consiglio di amministrazione, sentiti l'ente fondatore e il senato accademico.

I professori di ruolo che in base alle vigenti disposizioni vengono a far parte della nuova facoltà, sono aggregati al rispettivo comitato.

I membri del comitato durano in carica fino alla costituzione del consiglio di facoltà e comunque non oltre un triennio.

Allorché risultino assegnati alla facoltà di nuova istituzione almeno cinque professori di ruolo, di cui tre di prima fascia e due di seconda fascia, e siano stati completati almeno due anni accademici, e comunque non oltre quattro anni, viene costituito il consiglio di facoltà e il comitato cessa dalle sue funzioni.

TABELLA N. 1

POSTI DI RUOLO DEI PROFESSORI

	Numero dei posti
Professori ordinari	8
Professori associati	12

TABELLA N. 2

POSTI DI RUOLO DEI RICERCATORI

	Numero dei posti
Ricercatori	10

TABELLA N. 3

ORGANICO PER PERSONALE NON DOCENTE

Ruolo organico del personale della carriera direttiva

Livello di funzione	Qualifica	N. dei posti
E	Primo dirigente	1

DOTAZIONE ORGANICA DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI

1) *Area funzionale amministrativo-contabile:*

	Numero dei posti
Qualifica VIII	2
Qualifica VII	2
Qualifica VI	2
Qualifica V	6
Qualifica IV	3

2) *Area funzionale delle biblioteche:*

	Numero dei posti
Qualifica VIII	1
Qualifica VII	1
Qualifica VI	1
Qualifica V	1
Qualifica IV	1

3) *Area funzionale servizi generali tecnici e ausiliari e delle biblioteche:*

	Numero dei posti
Qualifica V	3
Qualifica IV	1
Qualifica III	12
Qualifica II	4

Roma, 12 marzo 1991

Il direttore: RIGOBELLO

91A2353

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di ingegneria:

disegno.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituzioni di matematiche;

chimica fisica;

geografia;

analisi matematica I;

genetica di popolazioni;

microbiologia generale;

fisica.

Facoltà di medicina veterinaria:

industrie alimentari dei prodotti di origine animale.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di lettere e filosofia:

storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana);

esegesi delle fonti della storia mediovale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A2412

Autorizzazione all'«Istituto di studi superiori G. Toniolo» in Milano, ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1990, registro n. 4 Università, foglio n. 284, sulla proposta del Ministro dell' università e della ricerca scientifica e tecnologica, l'«Istituto di studi superiori G. Toniolo», con sede in Milano, è stato autorizzato ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla Cassa di risparmio di Piacenza.

91A2415

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto della Cassa per il credito alle imprese artigiane

Con decreto 6 maggio 1991 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono state approvate le modifiche degli articoli 2, 3, 4, 13, 16, 17, 19, 20 e 21 dello statuto della Cassa per il credito alle imprese artigiane, con sede in Roma.

91A2410

N. 100

Corso dei cambi del 24 maggio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1271,100	1271,100	1270,900	1271,100	1271,100	1271,100	1270,700	1271.100	1271,100	1271.100
E.C.U.	1526,500	1526,500	1527 —	1526,500	1526,500	1526,500	1526,510	1526.500	1526,500	1526,500
Marco tedesco	743.600	743,600	743,50	743,600	743,600	743,600	743,620	743,600	743,600	743,600
Franco francese	218,930	218,930	219 —	218,930	218,930	218,930	218,930	218,930	218,930	218.930
Lira sterlina	2207,050	2207,050	2209,50	2207,050	2207,050	2207,050	2207,640	2207,050	2207,050	2207,050
Fiorino olandese	660,080	660,080	659,75	660,080	660,080	660,080	660 —	660,080	660,080	660,080
Franco belga	36,144	36,144	36 —	36,144	36,144	36,144	36,145	36,144	36.144	36,140
Peseta spagnola	11,989	11,989	12,02	11,989	11,989	11,989	11,993	11,989	11,989	11,980
Corona danese	193.970	193,970	194 —	193,970	193,970	193,970	193.970	193,970	193,970	193,97
Lira irlandese	1990.800	1990,800	1990 —	1990,800	1990,800	1990,800	1991 —	1990,800	1990,800	—
Dracma greca	6,775	6,775	6,778	6,775	6,775	6,775	6,779	6,775	6,775	-
Escudo portoghese	8,515	8,515	8 500	8.515	8,515	8,515	8,515	8,515	8.515	8.510
Dollaro canadese	1104,300	1104,300	1105 —	1104,300	1104,300	1104,300	1105,210	1104,300	1104.300	1104,30
Yen giapponese	9,203	9,203	9,240	9.203	9,203	9,203	9,202	9,203	9.203	9,20
Franco svizzero	874,130	874,130	874 —	874,130	874,130	874,130	874,500	874,130	874.130	874,130
Scellino austriaco	105.693	105.693	105.70	105.693	105,693	105,693	105,711	105,693	105.693	105,690
Corona norvegese	190,880	190,880	191,50	190,880	190,880	190,880	190,810	190,880	190,880	190.880
Corona svedese	207,460	207,460	207,50	207,460	207,460	207,460	207,460	207,460	207.460	207.46
Marco finlandese	313,400	313,400	313,50	313,400	313,400	313,400	313,500	313,400	313,400	-
Dollaro australiano	959.650	959,650	973 —	959,650	959,650	959,650	958,800	959,650	959,650	959.650

Media dei titoli del 24 maggio 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	68,900
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	103 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,970
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98,450
Certificati del Tesoro speciali 22- 6-1987/91	99,150
» » » 18- 3-1987/94	86,100
» » » 21- 4-1987/94	86,050
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	97,675
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100 —
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,575
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,325
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,600
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,750
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	109,500
» » » TR 2,5% 1983/93	98,700

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1984/91	99,975
» » » » 1- 7-1984/91	100,025
» » » » 1- 8-1984/91	100,150
» » » » 1- 9-1984/91	100,500
» » » » 1-10-1984/91	100,625
» » » » 1-11-1984/91	100,725
» » » » 1-12-1984/91	100,650
» » » » 1- 1-1985/92	100,425
» » » » 1- 2-1985/92	100,525
» » » » 18- 4-1986/92	101,275
» » » » 19- 5-1986/92	101,275
» » » » 20- 7-1987/92	100,325
» » » » 19- 8-1987/92	100,425
» » » » 1-11-1987/92	100,525
» » » » 1-12-1987/92	100,475
» » » » 1- 1-1988/93	100,075

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93....	100 —
» » » »	1- 3-1988/93....	100,175
» » » »	1- 4-1988/93....	100,300
» » » »	1- 5-1988/93....	100,750
» » » »	1- 6-1988/93....	100,750
» » » »	18- 6-1986/93....	100,374
» » » »	1- 7-1988/93....	100,400
» » » »	17- 7-1986/93....	100,200
» » » »	1- 8-1988/93....	100.375
» » » »	19- 8-1986/93....	99,800
» » » »	1- 9-1988/93....	100,300
» » » »	18- 9-1986/93....	99,450
» » » »	1-10-1988/93....	100,400
» » » »	20-10-1986/93....	99,625
» » » »	1-11-1988/93....	100,650
» » » »	18-11-1986/93....	99,700
» » » »	19-12-1986/93....	99,950
» » » »	1- 1-1989/94....	100,200
» » » »	1- 2-1989/94....	100,125
» » » »	1- 3-1989/94....	100,150
» » » »	15- 3-1989/94....	100,150
» » » »	1- 4-1989/94....	100,350
» » » »	1- 9-1989/94....	100 —
» » » »	1-10-1987/94....	99,675
» » » »	1-11-1989/94....	100,150
» » » »	1- 1-1990/95....	99,925
» » » »	1- 2-1985/95....	100,625
» » » »	1- 3-1985/95....	100 —
» » » »	1- 3-1990/95....	98,750
» » » »	1- 4-1985/95....	99,950
» » » »	1- 5-1985/95....	100,050
» » » »	1- 5-1990/95....	100,050
» » » »	1- 6-1985/95....	99,825
» » » »	1- 7-1985/95....	99,600
» » » »	1- 7-1990/95....	99,800
» » » »	1- 8-1985/95....	99,225
» » » »	1- 9-1985/95....	98,950
» » » »	1-10-1985/95....	99,225
» » » »	1-11-1985/95....	99,550
» » » »	1-11-1990/95....	99,975
» » » »	1-12-1985/95....	99,675
» » » »	1- 1-1986/96....	99,850
» » » »	1- 1-1986/96 II ..	100 —
» » » »	1- 2-1986/96....	99,925
» » » »	1- 3-1986/96....	100,075
» » » »	1- 4-1986/96....	100,250
» » » »	1- 5-1986/96....	100,200
» » » »	1- 6-1986/96....	100,075
» » » »	1- 7-1986/96....	99,525
» » » »	1- 8-1986/96....	99,125
» » » »	1- 9-1986/96....	99,075
» » » »	1-10-1986/96....	98,650
» » » »	1-11-1986/96....	98,825
» » » »	1-12-1986/96....	98,900
» » » »	1- 1-1987/97....	99 —
» » » »	1- 2-1987/97....	99,275
» » » »	18- 2-1987/97....	99,250
» » » »	1- 3-1987/97....	99,800
» » » »	1- 4-1987/97....	99,950
» » » »	1- 5-1987/97....	100 —
» » » »	1- 6-1987/97....	99,825
» » » »	1- 7-1987/97....	99,075
» » » »	1- 8-1987/97....	99 —
» » » »	1- 9-1987/97....	99 —

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991...........	99,775
» » »	11,50%	21-12-1991...........	99,775
» » »	9,25%	1- 1-1992...........	99,050
» » »	9,25%	1- 2-1992...........	99 —
» » »	11,00%	1- 2-1992...........	99,425
» » »	9,15%	1- 3-1992...........	98,625
» » »	12,50%	17- 3-1992...........	100,200
» » »	9,15%	1- 4-1992...........	98,650
» » »	11,00%	1- 4-1992...........	99,375
» » »	12,50%	1- 4-1992...........	100,275
» » »	12,50%	1- 4-1990/92..........	100,300
» » »	12,50%	18- 4-1992...........	100,325
» » »	9,15%	1- 5-1992...........	98,825
» » »	11,00%	1- 5-1992...........	99,675
» » »	12,50%	1- 5-1992...........	100,350
» » »	12,50%	17- 5-1992...........	100,550
» » »	9,15%	1- 6-1992...........	98,600
» » »	10,50%	1- 7-1992...........	98,675
» » »	11,50%	1- 7-1992...........	99,650
» » »	11,50%	1- 8-1992...........	99,625
» » »	12,50%	1- 9-1992...........	100,525
» » »	12,50%	1-10-1992...........	100,600
» » »	12,50%	1- 2-1993...........	100,750
» » »	12,50%	1- 7-1993...........	100,425
» » »	12,50%	1- 8-1993...........	100,250
» » »	12,50%	1- 9-1993...........	100,450
» » »	12,50%	1-10-1993...........	100,375
» » »	12,50%	1-11-1993...........	100,350
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,500
» » »	12,50%	17-11-1993...........	100,500
» » »	12,50%	1-12-1993...........	100,500
» » »	12,50%	1- 1-1994...........	100,325
» » »	12,50%	1- 1-1990/94.........	100,400
» » »	12,50%	1- 2-1990/94.........	100,35
» » »	12,50%	1- 3-1990/94.........	100,400
» » »	12,50%	1- 5-1990/94.........	100,475
» » »	12,50%	1- 6-1990/94.........	100,375
» » »	12,50%	1- 7-1990/94.........	100,350
» » »	12,50%	1- 9-1990/94.........	100,300
» » »	12,50%	1-11-1990/94.........	100,400
» » »	12,50%	1- 6-1990/97.........	100,150
» » »	12,50%	16- 6-1990/97.........	100,075
» » »	12,50%	1-11-1990/97.........	100,075

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25% .	99,725
» » » »	21- 9-1987/91	8,75% .	99,975
» » » »	21- 3-1988/92	8,50% .	98,625
» » » »	26- 4-1988/92	8,50% .	98,475
» » » »	25- 5-1988/92	8,50% .	98,450
» » » »	22-11-1984/92	10,50% .	101,300
» » » »	22- 2-1985/93	9,60% .	100,650
» » » »	15- 4-1985/93	9,75% .	101,175
» » » »	22- 7-1985/93	9,00% .	99,650
» » » »	25- 7-1988/93	8,75% .	97,200
» » » »	28- 9-1988/93	8,75% .	97,600
» » » »	26-10-1988/93	8,65% .	98,525
» » » »	22-11-1985/93	8,75% .	99 —
» » » »	28-11-1988/93	8,50% .	96,275
» » » »	28-12-1988/93	8,75% .	97,050
» » » »	21- 2-1986/94	8,75% .	99,175
» » » »	25- 3-1987/94	7,75% .	96,825
» » » »	19- 4-1989/94	9,90% .	103,700
» » » »	26- 5-1986/94	6,90% .	96,025
» » » »	26- 7-1989/94	9,65% .	99,175
» » » »	30- 8-1989/94	9,65% .	100,175
» » » »	26-10-1989/94	10,15% .	101,700
» » » »	22-11-1989/94	10,70% .	101,450
» » » »	24- 1-1990/95	11,15% .	103,375
» » » »	27- 3-1990/95	12,00% .	107 —
» » » »	24- 5-1989/95	9,90% .	101,300
» » » »	29- 5-1990/95	11,50% .	104,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M24051

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 5 aprile 1991 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 3 e 4, del decreto legge 22 gennaio 1991, n. 29, è stata disposta la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende edili operanti nelle aree e nei lavori sottoelencati, per i periodi indicati:

1) Area della provincia di Napoli. — Aziende impegnate nella realizzazione di 7706 alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Lavoratori licenziati dal 2 gennaio 1989:

delibera CIPI: 12 marzo 1991;
periodo: dal 2 gennaio 1989 al 1° luglio 1989.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1991 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. I.B.L. - Industria battiture lamiere:* con sede in Torino e stabilimenti di Leini (Torino) e Venaria (Torino), licenziati dal 1° giugno 1985:

periodo: dal 23 maggio 1990 al 22 novembre 1990;
CIPI 19 novembre 1981: dal 23 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Hidromac,* con sede in S. Mauro Torinese (Torino) e stabilimenti di S. Mauro Torinese (Torino) e Trino Vercellese (Vercelli), licenziati dal 10 settembre 1986 al 5 marzo 1989:

periodo: dal 2 settembre 1990 al 1° marzo 1991;
CIPI 23 settembre 1983: dal 1° maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 settembre 1987.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. IB-MEI,* con sede in Asti e stabilimento di Asti, licenziati dal 6 ottobre 1977 al 10 febbraio 1988:

periodo: dal 9 agosto 1989 all'8 febbraio 1990;
CIPI 24 febbraio 1978: dal 23 maggio 1977;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 giugno 1978.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. IB-MEI,* con sede in Asti e stabilimento di Asti, licenziati dal 6 ottobre 1977 al 10 febbraio 1988:

periodo: dal 9 febbraio 1990 all'8 agosto 1990;
CIPI 24 febbraio 1978: dal 23 maggio 1977;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 giugno 1978.

5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Paracchi G. & C.,* con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 10 ottobre 1986 all'8 ottobre 1988:

periodo: dal 4 ottobre 1990 al 3 aprile 1991;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 14 ottobre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. S.I.V. - Società industrielle valdotaine,* con sede in Arnad (Aosta) e stabilimento di Arnad (Aosta), licenziati dal 13 marzo 1987 al 12 settembre 1988:

periodo: dall'8 settembre 1990 al 7 marzo 1991;
CIPI 29 luglio 1982: dal 15 marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1988.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. S.I.N. - Società italiana naylon,* con sede in Ivrea (Torino) e stabilimento di Ivrea (Torino), licenziati dal 29 marzo 1987 al 28 settembre 1988:

periodo: dal 24 settembre 1990 al 23 marzo 1991;
CIPI 6 agosto 1987: dal 1° dicembre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ilmac,* con sede in Cafasse (Torino) e stabilimento di Cafasse (Torino), licenziati dal 21 dicembre 1984:

periodo: dal 16 dicembre 1990 al 15 giugno 1991;
CIPI 19 giugno 1985: dal 1° settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988.

9) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Slim,* con sede in Balangero (Torino) e stabilimento di Balangero (Torino), licenziati dal 21 dicembre 1984:

periodo: dal 21 dicembre 1990 al 20 giugno 1991;
CIPI 13 marzo 1987: dal 13 agosto 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 dicembre 1988.

10) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. B.B.,* con sede in Balangero (Torino) e stabilimento di Balangero (Torino), licenziati dal 12 febbraio 1985:

periodo: dall'11 agosto 1990 al 10 febbraio 1991;
CIPI 19 giugno 1985: dal 12 dicembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1989.

11) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Pep rose,* con sede in Borgomanero (Novara) e stabilimento di Borgomanero (Novara), licenziati dal 22 aprile 1985:

periodo: dal 28 aprile 1990 al 27 ottobre 1990;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 13 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

12) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Silma,* con sede in Rivoli (Torino) e stabilimento di Rivoli (Torino), licenziati dal 18 dicembre 1985:

periodo: dal 17 dicembre 1990 al 16 giugno 1991;
CIPI 8 maggio 1986: dal 26 agosto 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

13) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Santa Palomba,* con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), licenziati dal 29 aprile 1990 al 27 ottobre 1990:

periodo: dal 28 ottobre 1990 al 27 aprile 1991;
CIPI 26 settembre 1990: dal 5 maggio 1986;
causa: crisi aziendale.

14) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Pico,* con sede in Barengo (Novara) e stabilimento di Barengo (Novara), licenziati dal 17 settembre 1988 al 17 marzo 1989:

periodo: dal 18 settembre 1990 al 17 marzo 1991;
CIPI 5 maggio 1988: dal 22 settembre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990.

15) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Patelec Cem,* con sede in Cerrina Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Cerrina Monferrato (Alessandria), licenziati dal 21 agosto 1988 al 20 febbraio 1989:

periodo: dal 21 febbraio 1990 al 20 agosto 1990;
CIPI 24 marzo 1988: dal 26 agosto 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990.

16) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Patelec Cem,* con sede in Cerrina Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Cerrina Monferrato (Alessandria), licenziati dal 21 agosto 1988 al 20 febbraio 1989:

periodo: dal 21 agosto 1990 al 20 febbraio 1991;
CIPI 24 marzo 1988: dal 26 agosto 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990.

17) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Manifatture riunite Cerva di Rossi G.L. & C.*, con sede in Rossa frazione Cerva (Vercelli) e stabilimento di Rossa frazione Cerva (Vercelli), licenziati dall'8 marzo 1986:

periodo: dal 3 marzo 1990 al 2 settembre 1990;
CIPI 19 settembre 1985: dal 5 novembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 maggio 1990.

18) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Arcom*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Nerviano (Milano), licenziati dal 27 febbraio 1987:

periodo: dal 28 agosto 1990 al 27 febbraio 1991;
CIPI 28 maggio 1987: dal 3 giugno 1985;
causa: crisi aziendale.

19) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Linfleur*, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Casale Monferrato (Alessandria), licenziati dal 29 ottobre 1989 al 28 aprile 1990:

periodo: dal 29 ottobre 1990 al 28 aprile 1991;
CIPI 27 giugno 1989: dal 2 novembre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 novembre 1990.

20) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Tecmo*, con sede in Volpiano (Torino) e stabilimento di Volpiano (Torino), licenziati dal 28 aprile 1983:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
CIPI 29 maggio 1980: dal 3 marzo 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984.

21) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Fidass*, con sede in Serravalle Scrivia (Alessandria) e stabilimento di Serravalle Scrivia (Alessandria), licenziati dal 7 ottobre 1984:

periodo: dal 17 settembre 1990 al 16 marzo 1991;
CIPI 28 marzo 1981: dal 5 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1985.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1991 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Italfua*, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento di Casavatore (Napoli), licenziati dal 19 gennaio 1985 al 4 gennaio 1989:

periodo: dal 2 gennaio 1991 al 1° luglio 1991;
CIPI 28 aprile 1982: dal 25 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *Soc. Plastofer*, con sede in Cardito (Napoli) e stabilimento di Cardito (Napoli), licenziati dal 27 aprile 1985 al 13 gennaio 1989:

periodo: dall'8 luglio 1990 al 7 gennaio 1991;
CIPI 28 ottobre 1982: dal 3 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1986.

3) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. F.lli Marino*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 3 giugno 1985 al 23 novembre 1988:

periodo: dal 19 novembre 1990 al 18 maggio 1991;
CIPI 30 marzo 1983: dal 7 giugno 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

4) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Studio 5*, con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento di Mugnano (Napoli), licenziati dal 21 aprile 1985:

periodo: dal 7 ottobre 1990 al 6 aprile 1991;
CIPI 27 maggio 1981: dal 1° gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

5) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Polisud*, con sede in Napoli-Barra e stabilimento di Napoli-Barra, licenziati dal 12 luglio 1985:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
CIPI 11 dicembre 1980: dal 20 luglio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ellebi*, con sede in Somma Vesuviana (Napoli) e stabilimento di Somma Vesuviana (Napoli), licenziati dal 10 gennaio 1985:

periodo: dal 26 dicembre 1990 al 25 giugno 1991;
CIPI 19 novembre 1981: dal 7 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Contimer*, con sede in Nola (Napoli) e stabilimento di Nola (Napoli), licenziati dal 6 novembre 1985:

periodo: dal 28 ottobre 1990 al 27 aprile 1991;
CIPI 27 novembre 1981: dal 1° gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. T.M.P. - Tecnomeccanica partenopea*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di S. Valentino Torio (Salerno), licenziati dal 28 novembre 1985:

periodo: dal 19 novembre 1990 al 18 maggio 1991;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 2 settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

9) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Pignatelli & C. - Conceria e tintoria pelli*, con sede in Napoli e stabilimento di Casavatore (Napoli), licenziati dal 22 aprile 1987:

periodo: dal 22 ottobre 1990 al 21 aprile 1991;
CIPI 11 febbraio 1988: dal 2 agosto 1983;
causa: crisi aziendale.

10) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Leggero Giovanni & C. - Ind. metalmeccanica*, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli), licenziati dal 3 luglio 1986:

periodo: dal 23 dicembre 1990 al 22 giugno 1991;
CIPI 29 luglio 1982: dal 15 marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987.

11) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Martiny Ettore*, con sede in Torino e filiale di Napoli licenziati, dal 3 agosto 1985 al 23 gennaio 1989:

periodo: dal 23 gennaio 1991 al 22 luglio 1991;
CIPI 19 giugno 1985: dal 7 giugno 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

12) Lavoratori dell'azienda *Soc. Senatore Giorgio*, con sede in Ercolano (Napoli) e stabilimento di Ercolano (Napoli), licenziati dal 16 giugno 1986 al 2 gennaio 1989:

periodo: dal 29 giugno 1990 al 28 dicembre 1990;
CIPI 8 maggio 1986: dal 4 febbraio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

13) Lavoratori dell'azienda *Soc. Senatore Giorgio*, con sede in Ercolano (Napoli) e stabilimento di Ercolano (Napoli), licenziati dal 16 giugno 1986 al 2 gennaio 1989:

periodo: dal 29 dicembre 1990 al 28 giugno 1991;
CIPI 8 maggio 1986: dal 4 febbraio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

14) Lavoratori dell'azienda *Soc. Confezioni Vimadex*, con sede in Cardito (Napoli) e stabilimento di Cardito (Napoli), licenziati dal 14 dicembre 1986:

periodo: dal 6 dicembre 1990 al 5 giugno 1991;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 1° giugno 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

15) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. G & C. Fontanarosa*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 13 maggio 1986 al 7 novembre 1988:

periodo: dal 3 novembre 1990 al 2 maggio 1991;
CIPI 27 aprile 1984: dal 23 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

16) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Harrold's*, con sede in Frattamaggiore (Napoli) e stabilimento di S. Arpino (Caserta), licenziati dal 7 giugno 1984:

periodo: dal 27 novembre 1990 al 26 maggio 1991;
CIPI 22 marzo 1984: dal 9 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 giugno 1988.

17) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Airone sud*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 22 novembre 1984:

periodo: dal 20 novembre 1990 al 19 maggio 1991;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 7 novembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1988.

18) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Inalla*, con sede in S. Antimo (Napoli) e stabilimento di S. Antimo (Napoli), licenziati dal 27 maggio 1986 al 5 marzo 1990:

periodo: dal 28 novembre 1990 al 27 maggio 1991;
CIPI 30 maggio 1985: dal 31 dicembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.

19) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Officine meccaniche A. Cipriani*, con sede in Pollena di Trocchia (Napoli) e stabilimento di Pollena di Trocchia (Napoli), licenziati dal 9 dicembre 1988 all'11 giugno 1989:

periodo: dall'11 dicembre 1990 al 10 giugno 1991;
CIPI 20 luglio 1988: dal 13 settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1989.

20) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Partenofond*, con sede in Caivano (Napoli) e stabilimento di Caivano (Napoli), licenziati dal 10 febbraio 1987:

periodo: dal 12 novembre 1990 all'11 maggio 1991;
CIPI 27 novembre 1986: dal 14 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

21) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Sigma*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli), licenziati dal 19 giugno 1989 al 18 dicembre 1989:

periodo: dal 19 dicembre 1990 al 18 giugno 1991;
CIPI 21 dicembre 1988: dal 21 dicembre 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.

22) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Manifattura conciaria del sole*, con sede in Solofra (Avellino) e stabilimento di Solofra (Avellino), licenziati dal 17 aprile 1989 al 16 ottobre 1989:

periodo: dal 17 ottobre 1990 al 16 aprile 1991;
CIPI 21 marzo 1989: dal 20 aprile 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990.

23) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Agria*, con sede in Frignano (Caserta) e stabilimento di Frignano (Caserta), licenziati dal 28 ottobre 1986:

periodo: dal 28 novembre 1990 al 27 maggio 1991;
CIPI 28 maggio 1987: dal 4 agosto 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990.

24) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Expand Italia*, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta), licenziati dal 1° dicembre 1989 al 31 maggio 1990:

periodo: dal 1° dicembre 1990 al 31 maggio 1991;
CIPI 8 agosto 1989: dal 1° dicembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 agosto 1990.

25) Lavoratori dell'azienda *Soc. Orlificio partenopeo*, con sede in Afragola (Napoli) e stabilimento di Afragola (Napoli), licenziati dal 16 gennaio 1983:

periodo: dal 12 dicembre 1990 al 11 giugno 1991;
CIPI 5 dicembre 1979: dal 23 luglio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 maggio 1984.

26) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Deo*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 22 settembre 1984 all'8 dicembre 1988:

periodo: dal 4 dicembre 1990 al 3 giugno 1991;
CIPI 27 marzo 1980: dal 20 agosto 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1985.

27) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Industrialfin*, con sede in Pontecagnano Faiano (Salerno) e stabilimento di Pontecagnano Faiano (Salerno), licenziati dal 20 novembre 1984 al 5 novembre 1988:

periodo: dal 1° novembre 1990 al 30 aprile 1991;
CIPI 11 agosto 1980: dal 10 marzo 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 ottobre 1985.

28) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Samifi Babcoch sud*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 27 settembre 1984 al 14 dicembre 1988:

periodo: dal 10 dicembre 1990 al 9 giugno 1991;
CIPI 16 dicembre 1981: dal 21 settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° febbraio 1986.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1991 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Sicma sud*, con sede in Latina Scalo e stabilimento di Napoli, licenziati dal 4 luglio 1985:

periodo: dal 5 gennaio 1991 al 4 luglio 1991;
CIPI 18 gennaio 1985: dal 19 marzo 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Permaflex*, con sede in Roma e stabilimento di Gello (Pistotia), licenziati dal 27 novembre 1988 al 26 maggio 1989:

periodo: dal 27 maggio 1989 al 26 novembre 1989;
CIPI 21 dicembre 1988: dal 2 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Permaflex*, con sede in Roma e stabilimento di Gello (Pistoia), licenziati dal 27 novembre 1988 al 26 maggio 1989:

periodo: dal 27 novembre 1989 al 26 maggio 1990;
CIPI 21 dicembre 1988: dal 2 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Permaflex*, con sede in Roma e stabilimento di Gello (Pistoia), licenziati dal 27 novembre 1988 al 26 maggio 1989:

periodo: dal 27 maggio 1990 al 26 novembre 1990;
CIPI 21 dicembre 1988: dal 2 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale.

5) Lavoratori dell'azienda *F.lli Dell'Argine*, con sede in Oristano e stabilimento di Oristano, licenziati dal 27 gennaio 1989 al 26 luglio 1989:

periodo: dal 27 luglio 1989 al 26 gennaio 1990;
CIPI 11 febbraio 1988: dal 1° ottobre 1985;
causa: crisi aziendale.

6) Lavoratori delle aziende industriali operanti nell'area di Sigonella (Catania), licenziati dal 3 agosto 1981:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
CIPI 18 aprile 1991: dal 1° luglio 1981;
causa: crisi di settore.

7) Lavoratori delle aziende industriali operanti nell'area di Sigonella (Catania), licenziati dal 3 agosto 1981:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
CIPI 18 aprile 1991: dal 1° luglio 1981;
causa: crisi del settore.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Calzaturificio Fratelli Soldini*, con sede in Capolona (Arezzo) e stabilimento di Capolona (Arezzo), licenziati dal 26 settembre 1990 al 25 marzo 1991:

periodo: dal 26 marzo 1991 al 25 settembre 1991;
CIPI 26 settembre 1990: dal 12 maggio 1986;
causa: crisi aziendale.

9) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Tecnaval*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dall'8 luglio 1987:

periodo: dall'8 gennaio 1991 al 7 luglio 1991;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 12 settembre 1983;
causa: crisi aziendale.

10) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Iris*, con sede in Torre del Greco (Napoli) e stabilimento di Torre del Greco (Napoli), licenziati dal 13 luglio 1984:

periodo: dal 26 dicembre 1990 al 25 giugno 1991;
CIPI 24 giugno 1982: dal 16 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 marzo 1985.

11) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Editrice Sarda*, con sede in Sassari e stabilimento di Sassari, licenziati dal 19 ottobre 1984:

periodo: dal 3 ottobre 1990 al 2 aprile 1991;
CIPI 6 aprile 1983: dal 28 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1991 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Tomaificio Giulia*, con sede in Dovadola (Forlì) e stabilimento di Dovadola (Forlì), licenziati dal 26 giugno 1984:

periodo: dal 18 giugno 1989 al 17 dicembre 1989;
CIPI 13 febbraio 1986: dal 2 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 giugno 1988.

2) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Tomaificio Giulia*, con sede in Dovadola (Forlì) e stabilimento di Dovadola (Forlì), licenziati dal 26 giugno 1984:

periodo: dal 18 dicembre 1989 al 17 giugno 1990;
CIPI 13 febbraio 1986: dal 2 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 giugno 1988.

3) Lavoratori dell'azienda *Calzaturificio Orfeo*, con sede in Premilcuore (Forlì) e stabilimento di Premilcuore (Forlì), licenziati dal 4 ottobre 1984:

periodo: dal 28 settembre 1989 al 27 marzo 1990;
CIPI 19 settembre 1985: dal 4 ottobre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 ottobre 1988.

4) Lavoratori dell'azienda *Calzaturificio Orfeo*, con sede in Premilcuore (Forlì) e stabilimento di Premilcuore (Forlì), licenziati dal 4 ottobre 1984:

periodo: dal 28 marzo 1990 al 27 settembre 1990;
CIPI 19 settembre 1985: dal 4 ottobre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 ottobre 1988.

5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. S.A.C.E.P. - Società azionaria costruzioni edili prefabbricate*, con sede in Bertinoro (Forlì) e stabilimento di Caivano (Napoli), licenziati dal 31 dicembre 1988 al 29 giugno 1989:

periodo: dal 30 giugno 1990 al 29 dicembre 1990;
CIPI 3 luglio 1986: dal 31 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 febbraio 1990.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Lenco Italia*, con sede in Osimo (Ancona) e stabilimento di Osimo (Ancona), licenziati dal 4 aprile 1986:

periodo: dal 5 aprile 1991 al 5 agosto 1991;
CIPI 20 maggio 1986: dal 5 aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989.

7) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Meda*, con sede in Porto S. Elpidio (Ascoli Piceno) e stabilimento di Ripatransone (Ascoli Piceno), licenziati dal 10 giugno 1987:

periodo: dal 10 dicembre 1990 al 9 giugno 1991;
CIPI 28 maggio 1987: dal 3 novembre 1986;
causa: crisi aziendale.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Tessilflora De Angelis*, con sede in Limosano (Campobasso) e stabilimento di Limosano (Campobasso), licenziati dal 4 dicembre 1986:

periodo: dal 5 giugno 1990 al 4 dicembre 1990;
CIPI 18 giugno 1987: dal 29 luglio 1984;
causa: crisi aziendale.

9) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Albari*, con sede in Modugno (Bari) e stabilimento di Modugno (Bari), licenziati dal 29 dicembre 1983 al 10 marzo 1989:

periodo: dal 7 marzo 1991 al 6 settembre 1991;
CIPI 9 luglio 1981: dal 5 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1991 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Giubilei*, con sede in Taverne di Corciano (Perugia) e stabilimento di Taverne di Corciano (Perugia), licenziati dal 17 marzo 1987:

periodo: dal 12 marzo 1991 al 12 luglio 1991;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 1° febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Manifatture Malbe*, con sede in Migiana di Corciano (Perugia) e stabilimento di Migiana di Corciano (Perugia), licenziati dal 2 maggio 1987 al 28 ottobre 1988:

periodo: dal 24 ottobre 1990 al 23 aprile 1991;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 3 maggio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Eurolene*, con sede in Assisi, fraz. Palazzo (Perugia) e stabilimento di Assisi, fraz. Palazzo (Perugia), licenziati dal 13 febbraio 1985:

periodo: dal 10 febbraio 1991 al 9 agosto 1991;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 2 maggio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 dicembre 1988.

4) Lavoratori dell'azienda *Soc. F.A.B.*, con sede in Marsciano (Perugia) e stabilimento di Marsciano (Perugia), licenziati dal 16 ottobre 1985:

periodo: dal 20 ottobre 1990 al 19 aprile 1991;
CIPI 20 marzo 1986: dal 23 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Conceria Fagioli*, con sede in Migiana di Corciano (Perugia) e stabilimento di Foligno (Perugia), licenziati dal 15 dicembre 1988:

periodo: dal 16 dicembre 1990 al 15 giugno 1991;
CIPI 21 dicembre 1990: dal 7 maggio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989.

6) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. GES. MA.*, con sede in Perugia e stabilimento di Amelia (Terni), licenziati dal 29 dicembre 1988 al 30 giugno 1989:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 diembre 1990;
CIPI 5 maggio 1988: dal 4 gennaio 1988;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

7) Lavoratori dell'azienda *Franc' Simonel*, con sede in Gubbio (Perugia) e stabilimento di Gubbio (Perugia), licenziati dal 27 marzo 1987:

periodo: dal 28 settembre 1990 al 27 marzo 1991;
CIPI 2 dicembre 1987: dal 27 marzo 1987;
causa: crisi aziendale.

8) Lavoratori dell'azienda *Soc. Belardi Anna Maria in Pannacci*, con sede in Gubbio (Perugia) e stabilimento di Gubbio (Perugia), licenziati dall'11 maggio 1987:

periodo: dal 12 novembre 1990 al 11 maggio 1991;
CIPI 28 maggio 1987: dal 1° aprile 1986;
causa: crisi aziendale.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1991 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 3 e 4, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, è stata disposta la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende edili operanti nelle aree e nei lavori sottoelencati, per i periodi indicati:

1) Area dei comuni della Piana del Sele. — Aziende impegnate nei lavori di ristrutturazione del canale principale di irrigazione. Lavoratori licenziati dal 28 settembre 1989:

delibera CIPI: 20 dicembre 1990;
periodo dal 28 marzo 1990 al 27 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1991.

2) Area dei comuni della Piana del Sele. — Aziende impegnate nei lavori di ristrutturazione del canale principale di irrigazione. Lavoratori licenziati dal 28 settembre 1989:

delibera CIPI: 20 dicembre 1990;
periodo dal 28 settembre 1990 al 27 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1991.

3) Area dei comuni della Piana del Sele. — Aziende impegnate nei lavori di ristrutturazione del canale principale di irrigazione. Lavoratori licenziati dal 28 settembre 1989:

delibera CIPI: 20 dicembre 1990;
periodo dal 28 marzo 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1991.

4) Area dei comuni di: Nocera Superiore, Nocera Inferiore, Sarno e S. Valentino Torio. — Aziende impegnate nei lavori della «linea ferroviaria a monte del Vesuvio». Lavoratori licenziati dal 2 gennaio 1989:

delibera CIPI: 20 dicembre 1990;
periodo dal 2 luglio 1989 al 1° gennaio 1990;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1991.

5) Area dei comuni di: Nocera Superiore, Nocera Inferiore, Sarno e S. Valentino Torio. — Aziende impegnate nei lavori della «linea ferroviaria a monte del Vesuvio». Lavoratori licenziati dal 2 gennaio 1989:

delibera CIPI: 20 dicembre 1990;
periodo dal 2 gennaio 1990 al 1° luglio 1990;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1991.

6) Area dei comuni di: Nocera Superiore, Nocera Inferiore, Sarno e S. Valentino Torio. — Aziende impegnate nei lavori della «linea ferroviaria a monte del Vesuvio». Lavoratori licenziati dal 2 gennaio 1989:

delibera CIPI: 20 dicembre 1990;
periodo dal 2 luglio 1990 al 1° gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1991.

7) Area dei comuni di: Nocera Superiore, Nocera Inferiore, Sarno e S. Valentino Torio. — Aziende impegnate nei lavori della «linea ferroviaria a monte del Vesuvio». Lavoratori licenziati dal 2 gennaio 1989:

delibera CIPI: 20 dicembre 1990;
periodo dal 2 gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1991.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1991 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 3 e 4, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, è stata disposta la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende edili operanti nelle aree e nei lavori sottoelencati, per i periodi indicati:

1) Area dell'Alto Sele - Tanagro (Salerno). — Imprese impegnate nella realizzazione del primo lotto strada a scorrimento veloce Fondo Valle Sele-Ofantina. Lavoratori licenziati dal 1° giugno 1989:

delibera CIPI: 18 aprile 1991;
periodo dal 1° giugno 1989 al 31 dicembre 1989.

2) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella realizzazione delle opere finanziate dalla legge n. 299/81 relative alla costruzione di 13700 alloggi e opere di urbanizzazione. Lavoratori licenziati dal 2 gennaio 1989:

delibera CIPI: 18 aprile 1991;
periodo dal 2 gennaio 1989 al 1° luglio 1989.

91A2393

Conferma e nomina di direttori delle agenzie regionali per l'impiego

Si comunica che con decreti ministeriali 13 novembre 1990 sono stati confermati nell'incarico e nel servizio i direttori delle agenzie per l'impiego nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Puglia, Basilicata e Calabria, nonché è stato confermato nella nomina il direttore dell'agenzia per l'impiego nella regione Emilia-Romagna.

Inoltre, con decreti ministeriali in data 12 febbraio 1990 e 17 gennaio 1991 rispettivamente è stato nominato il direttore dell'agenzia per l'impiego della regione Abruzzo ed è stato affidato l'incarico di reggente dell'agenzia per l'impiego della regione Molise.

91A2372

MINISTERO DELLA DIFESA

Autorizzazione all'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri a conseguire un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1991, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1991, registro n. 16 Difesa, foglio n. 257, l'Opera nazionale per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Vittorina De Benedetti, consistente nella somma di L. 25.000.000.

91A2390

Autorizzazione all'Associazione nazionale alpini ad accettare un'eredità

Con decreto ministeriale 18 marzo 1991, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1991, registro n. 17 Difesa, foglio n. 87, l'Associazione nazionale alpini è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Geltrude Ciani, consistente in un immobile del valore di L. 90.000.000.

91A2391

Autorizzazione all'Associazione nazionale ciechi di guerra ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 18 marzo 1991, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1991, registro n. 17 Difesa, foglio n. 88, l'Associazione nazionale ciechi di guerra è stata autorizzata ad acquistare un immobile sito in Sermeola di Rubano (Padova) al prezzo di L. 72.000.000.

91A2392

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili in comune catastale di Canazei

Con deliberazione 12 aprile 1991, n. 4121, la giunta provinciale ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 3260/2 3260/3, in comune catastale di Canazei, dal demanio al patrimonio provinciale.

91A2395

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione		Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	- annuale	**L. 315.000**
		- semestrale	**L. 170.000**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	- annuale	**L. 56.000**
		- semestrale	**L. 40.000**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	- annuale	**L. 175.000**
		- semestrale	**L. 95.000**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	- annuale	**L. 56.000**
		- semestrale	**L. 40.000**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	- annuale	**L. 175.000**
		- semestrale	**L. 95.000**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	- annuale	**L. 600.000**
		- semestrale	**L. 330.000**
Tipo G	Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	- annuale	**L. 800.000**
Tipo H	Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	- annuale	**L. 530.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.200**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.200**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	**L. 2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 110.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 70.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 280.000**
Abbonamento semestrale	**L. 170.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200